



UFFICIO TECNICO

PROT. N. 2094 - VALMOZZOLA, 01/07/2026

Alla

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
SETTORE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ECONOMIA CIRCOLARE
Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni

PEC vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

e p.c. al

MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI
Divisione V – Procedure di Valutazione per VIA
per la Transizione e la Sicurezza Energetica

PEC va@pec.mase.gov.it

OGGETTO: Procedimento ID_VIP: 14050 WEB-VIA FER-VIAVIAF00000491. Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto: Progetto di nuovo parco eolico denominato Parma A come modificato con le integrazioni del 21, 22 e 24 aprile 2026, e relative opere connesse. Osservazioni sulla pianificazione urbanistica, territoriale ed ambientale riferita al Comune di Valmozzola (PR).

Opera: Istanza per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto: Progetto di nuovo parco eolico denominato "PARMA A" come modificato con le integrazioni del 21, 22 e 24 aprile 2026. Procedimento ID_VIP: 14050 WEB-VIA FER-VIAVIAF00000491.

Progetto: Progetto di nuovo parco eolico denominato Parma A, composto da 47 aerogeneratori di potenza nominale pari a 6,2 MW per una potenza complessiva di 291,40 MW e relative opere connesse, da realizzare nei comuni di Bardi (PR), Bore (PR), Bedonia (PR), Borgo Val di Taro (PR), Compiano (PR), Tornolo (PR), Morfasso (PC), Albareto (PR) e Valmozzola (PR), come modificato con le integrazioni del 21, 22 e 24 aprile 2026". Procedimento ID_VIP: 14050 WEB-VIA FER-VIAVIAF00000491.

Proponente: Duferco Sviluppo S.p.A.

Tipologia di opera: Impianti eolici onshore.

Area interessata in Comune di Valmozzola (PR): Tratto di crinale interessato dal progetto degli aerogeneratori n. 16 e n. 17, e delle relative opere connesse alla realizzazione di viabilità, piazzole e cantierizzazione, si trova tra il M. La Tagliata e il M. Corno di Bue, dall'ingresso nel territorio comunale di Valmozzola in prossimità di quota m 1.206 slm e proseguendo in direzione quota m 1.210 slm (area dell'aerogeneratore n. 16 in progetto) fino a quota m 1.232 slm (area dell'aerogeneratore n. 17 in progetto).

UFFICIO TECNICOPROT. N. 2094 - VALMOZZOLA, 01/07/2026**1. BREVE PREMESSA.**

Con nota pervenuta a questo Comune in data 03/06/2026 Ns. Prot. n. 1730, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), Direzione Generale Valutazioni Ambientali – Divisione V – Procedure di Valutazione per VIA per la Transizione e la Sicurezza Energetica ha comunicato che la società Duferco S.p.A. ha revisionato il progetto "Parma A" ampliando il parco eolico, prima composto da 22 aereogeneratori, ora composto da 47 aereogeneratori di potenza nominale pari a 6,2 MW, per una potenza complessiva di 291,40 MW e relative opere connesse, da realizzare nei Comuni di Bardi (PR), Bore (PR), Bedonia (PR), Borgo Val di Taro (PR), Compiano (PR), Tornolo (PR), Morfasso (PC) e Valmozzola (PR), per una estensione lineare prima di 21 KM ed ora di oltre 40 KM.

Il procedimento in questione, attraverso una mera integrazione, unisce i progetti "Parma A" e "Parma B", dando luogo ad un vero e proprio nuovo impianto identificato con: ID_VIP 14050 - WEB-VIA-VIAVIAF00000491.

Nel Comune di Valmozzola, in particolare, è prevista l'installazione degli aereogeneratori riportanti i numeri di progetto AG16 (n. 16) e AG17 (n. 17); complessivamente due pale eoliche.

Tutte le pale eoliche che il Proponente intenderebbe installare sono considerate di "grande taglia", di tipo V162, con m 125 di altezza al mozzo, m 162 di diametro e con altezza totale a pale verticali di m 206.

La realizzazione della sottostazione è prevista nel Comune di Borgo Val di Taro.

Il progetto, sulla base di quanto dichiarato dal Proponente, rientra nella tipologia elencata nell'Allegato II alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006, al punto 2, nonché tra i progetti ricompresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, al punto 1.2.1.

Pertanto, per il progetto in questione si applicano i tempi e le modalità previsti per i progetti di cui al citato art. 8, comma 2-bis, nonché degli articoli 24 e 25 del D.Lgs. n.152/2006.

L'istruttoria tecnica di valutazione di impatto ambientale è svolta dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC.

Ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., come modificato dall'art. 6, del D.L. 152/2021, dalla data di pubblicazione dell'avviso al pubblico sul sito web del Ministero, decorre il termine di 30 giorni entro il quale, oltre alle osservazioni da parte di chiunque abbia interesse, sono acquisiti per via telematica i pareri, oltre agli altri Enti, dei Comuni interessati.

Il Comune di Valmozzola, nell'ambito delle proprie competenze, è dunque ad esprimere il proprio parere tecnico, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del D.lgs. n. 152/2006, suddividendo, per maggiore chiarezza, il presente elaborato in distinti paragrafi.

2. IN VIA PRELIMINARE.

Come già evidenziato, dalla specifica comunicazione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), Direzione Generale Valutazioni Ambientali – Divisione V – Procedure di Valutazione per VIA per la Transizione e la Sicurezza Energetica, risulta che la Società DUFERCO S.p.A. ha presentato in data 21, 22 e 24 aprile documentazione indicata come "integrativa" del progetto già presentato in data 26.06.2025.

Con questa asserita integrazione documentale, la Società Proponente ha aggiunto de plano il Parco eolico B (prima presentato in via autonoma) formato da ben 25 aereogeneratori, facendoli confluire nel Parco Eolico PARMA A.

In questo modo, tramite una mera integrazione, inserita in un procedimento in corso sul Parco Eolico PARMA A originario, il PARMA A iniziale, formato da 22 aereogeneratori, si è

UFFICIO TECNICOPROT. N. 2094 - VALMOZZOLA, 01/07/2026

trasformato nel nuovo PARMA A, formato da 47 aereogeneratori (il PARMA A originario si estendeva per 21 km lineari, il PARMA A nuovo si estende per 40 km lineari).

Questa evidente deviazione procedimentale, che veste come "mere integrazioni" un vero e proprio nuovo progetto, porta con sé irrisolvibili problematiche, di carattere procedimentale e sostanziale in termini di Valutazione degli Impatti Ambientali e territoriali.

Prima di entrare nel merito, risulta evidente che, con affermazioni chiare e dal tenore inequivocabile, è lo stesso Proponente a descrivere il PARMA A attuale, composto da 47 pale eoliche, come "nuovo progetto". Lo si legge negli elaborati presentati (composti da oltre 1000 documenti). A titolo di esempio, nella Relazione Specialistica – Relazione Tecnica descrittiva – Elaborato 26009_EO_DE_GN_R_09_0001_A si legge testualmente: "Nella presente relazione verranno trattati tutti gli aspetti riguardanti la progettazione del nuovo progetto green proposto e consistente nella realizzazione di un nuovo parco eolico composto da n.47 aereogeneratori aventi potenza ciascuno pari a circa 6,2 MW, per una potenza nominale di impianto pari a 291,4 MW".

L'introduzione di un "nuovo progetto" nel procedimento in corso, tramite mere integrazioni, invero consistenti in più di mille elaborati di difficile consultazione, è inammissibile sia sotto il profilo procedimentale che sostanziale.

Sotto il profilo procedimentale, va ricordato che la disciplina del procedimento di VIA, contenuta negli articoli 19 e seguenti del D.lgs. 152 del 2006, dopo la fase della pubblicazione e della espressione dei pareri da parte degli Enti, come prevista dall'articolo 24, comma 3 del D.lgs. n. 152 del 2006, ammette esclusivamente la presentazione da parte del Proponente di modifica o integrazione degli elaborati, peraltro in risposta a quanto emerso nella fase della consultazione.

Ora, nella fase della consultazione, a giudicare dai pareri pervenuti e pubblicati, oltre che dalle osservazioni presentate, era emerso chiaramente come già il solo PARMA A originario, composto da 22 aereogeneratori, fosse palesemente incompatibile con le principali matrici ambientali, storico-territoriali e sociali dei diversi territori interessati, presentando oltretutto carenze progettuali insanabili che, se correttamente verificate, avrebbero evidenziato la non sostenibilità di qualsiasi iniziativa analoga. Si pensi alle indagini anemometriche, alla viabilità per il trasporto delle pale, alla descrizione non aderente alla realtà del contesto territoriale, paesaggistico e culturale oppure alle mancanze in termini di sicurezza idrogeologica e sismica. In tutta risposta, il Proponente, non solo non ha fornito una sola deduzione alle problematiche emerse in fase di consultazione, tanto da non essere presente alcun elaborato di controdeduzione alle stesse (a dimostrazione ulteriore del carattere di "novità" del PARMA A composto da 47 pale eoliche e non di mera integrazione degli elaborati), ma ha aggiunto altri 25 aereogeneratori, amplificando senza misura le problematiche sollevate dagli Enti e nelle osservazioni presentate.

Tale sviamento procedimentale non può dirsi sanato dalla pubblicazione degli elaborati. Una seconda eventuale fase di consultazione, infatti, ammessa, dall'articolo 24, commi 4 e 5, solo in presenza di reali integrazioni (non di raddoppio degli effetti del progetto) è proprio per evitare il caso che si sta verificando, ovvero dare avvio ad un'istruttoria su un progetto, su cui si esprimono gli Enti e coloro che hanno interesse, per arrivare ad "autorizzare", con un procedimento sviato, un progetto completamente diverso da quello iniziale.

Consentire dunque questa deviazione procedimentale, non prevista dalla disciplina in materia di VIA, ove è permesso esclusivamente di introdurre in fase di istruttoria modifiche non sostanziali, determina la palese illegittimità del procedimento, di cui si chiede da subito l'immediata archiviazione.

UFFICIO TECNICOPROT. N. 2094 - VALMOZZOLA, 01/07/2026

Le conseguenze di questo evidente sviamento procedimentale sono anche sostanziali. L'aver introdotto come asserite e mere integrazioni, nel procedimento in corso, quello che è un nuovo progetto permette al Proponente di eludere consapevolmente l'applicazione al nuovo progetto stesso della normativa, medio tempore approvata, in materia di FER. Si ricorda che la stessa DUFERCO S.p.A. aveva presentato l'istanza, facendo riferimento alla disciplina delle aree idonee contenuta nell'articolo 20 del D.lgs. n. 199 del 2021, dovendo peraltro affermare di non ricadere in alcuna area idonea.

In diversi elaborati, si prenda per esempio la Relazione Specialistica Swot Analysis – Elaborato 26009_EO_DE_GN_R_09_0026_A, il Proponente fa riferimento ai recenti interventi normativi intervenuti, al solo fine di individuarli come motivo di incertezza, spingendosi ad affermare che:

“Sotto il profilo autorizzativo, restano inoltre centrali il D.Lgs. 152/2006 per la VIA statale e il D.Lgs. 387/2003, entrambi soggetti a progressivi adeguamenti normativi volti alla semplificazione procedurale ma suscettibili di ulteriori modifiche applicative. L'eventuale introduzione di nuovi criteri paesaggistici, ambientali o di tutela dell'avifauna potrebbe comportare richieste integrative, prescrizioni aggiuntive o rimodulazioni del layout impiantistico. Un ulteriore elemento di criticità riguarda anche i recenti interventi normativi contenuti nel cosiddetto DL Energia 2025, che ha inciso sul coordinamento tra disciplina delle aree idonee, semplificazioni amministrative e nuovi obiettivi di decarbonizzazione, confermando la persistente dinamicità del settore.

Nel complesso, l'incertezza regolatoria si configura come una minaccia trasversale, in quanto può influenzare contemporaneamente aspetti tecnici, autorizzativi ed economico-finanziari del progetto. La gestione di tale rischio richiede un costante monitoraggio dell'evoluzione normativa e un'elevata flessibilità progettuale, al fine di adattare tempestivamente l'intervento alle condizioni regolatorie in mutamento e garantire la sua coerenza con il quadro legislativo vigente”.

Ebbene, nonostante tali dichiarati propositi, la nuova normativa applicabile al nuovo progetto non è stata minimamente considerata. Il Proponente, infatti, ha eluso l'applicazione della nuova normativa, introducendo come integrazioni nel procedimento in corso quello che è, invece, un vero e proprio nuovo progetto che, al contrario, se presentato correttamente come nuova istanza, deve confrontarsi necessariamente con la normativa statale e regionale recentemente approvate.

Ci si riferisce, in particolare al D.lgs. 190 del 2024, il cui articolo 9 reca una nuova disciplina autorizzatoria, all'articolo 11 bis, che reca una nuova disciplina delle aree idonee ed alla Legge Regionale n. 5 del 2026 che dedica agli impianti eolici, oltre agli altri, l'articolo 13. Come è intuibile, non si tratta di rilievo meramente formale perché, non applicando, come invece si deve, la nuova normativa in materia di FER al nuovo progetto, si ha la certezza di portare avanti un'istruttoria che riguarderà un nuovo intervento, che non è stato valutato con la normativa *ratione temporis* applicabile.

In ragione di quanto sopra esplicitato trova conferma e ragione la richiesta al competente Ministero di archiviazione immediata del procedimento, per preservare in primis il rispetto delle stesse normative che il Governo ha approvato, cui la Regione Emilia Romagna si è allineata.



UFFICIO TECNICO

PROT. N. 2094 - VALMOZZOLA, 01/07/2026**3. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED AMBIENTALE DELL'AREA INTERESSATA DALL'INTERVENTO IN COMUNE DI VALMOZZOLA (PR).****3.1. NORMATIVA SOVRAORDINATA RECEPITA DALLO STRUMENTO URBANISTICO COMUNALE DI VALMOZZOLA (PR).**

La pianificazione urbanistica, territoriale e ambientale comunale di Valmozzola relativa all'area interessata dall'intervento, recepisce la normativa sovraordinata, in quanto sul tratto di crinale tra il M. La Tagliata e il M. Corno di Bue si sovrappongono vincoli che derivano da:

- 1) D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio":
Art. 142 "Aree tutelate per legge" comma 1 lettera d): "le montagne per la parte eccedente [omissis] 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica".
- 2) Norme di attuazione del PTPR dell'Emilia-Romagna:
Art. 9 "Sistema dei crinali e sistema collinare" in particolare il comma 5 per quanto riguarda i crinali "ad altezze superiori ai 1200 metri";
Art. 20 "Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi":
"1. Sono stabiliti per gli strumenti di pianificazione subregionali i seguenti indirizzi:
a. devono essere tutelati i crinali, anche non ricadenti nella delimitazione di cui al primo comma del precedente articolo 9, dettando specifiche disposizioni volte a salvaguardarne il profilo ed i coni visuali nonché i punti di vista".
- 3) Norme Tecniche di Attuazione del PTCP della Provincia di Parma:
Art. 9 "Sistema dei crinali e sistema collinare-montano" e tavola C.8, dove il crinale M. Barigazzo – M. La Tagliata – M. Corno di Bue è individuato come crinale principale;
Art. 10 "Sistema forestale e boschivo" e tavola C.3;
Art. 28 "Unità di Paesaggio" e tavola C.8, dove il crinale M. Barigazzo – M. La Tagliata – M. Corno di Bue risulta nell'unità di paesaggio 9 "Montagna del Taro e del Ceno" tra le subunità 9.1 "Bassa Montagna Ovest" e 9.2 "Passante della Cisa".
- 4) Legge Regionale Emilia-Romagna 24 marzo 2000 n. 20 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio":
Art. A-18 "Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico":
"1. Gli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico sono caratterizzati dall'integrazione del sistema ambientale e del relativo patrimonio naturale con l'azione dell'uomo volta alla coltivazione e trasformazione del suolo.
2. Negli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico la pianificazione territoriale e urbanistica assicura:
a) la salvaguardia delle attività agro-silvo-pastorali ambientalmente sostenibili e dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici presenti nel territorio;
b) la conservazione o la ricostituzione del paesaggio rurale e del relativo patrimonio di biodiversità, delle singole specie animali o vegetali, dei relativi habitat, e delle associazioni vegetali e forestali;
c) la salvaguardia o ricostituzione dei processi naturali, degli equilibri idraulici e idrogeologici e degli equilibri ecologici".

3.2. STRUMENTO URBANISTICO COMUNALE DI VALMOZZOLA (PR).

PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) – REGOLAMENTO URBANISTICO ED EDILIZIO (RUE)

Approvazione del Consiglio Comunale con Delibera n. 39 del 24 novembre 2007.



UFFICIO TECNICO

PROT. N. 2094 - VALMOZZOLA, 01/07/2026

Avvisi di approvazione pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Parte Seconda – n. 30 del 27 febbraio 2008.

3.3. DESTINAZIONE URBANISTICA.

L'area interessata dall'intervento risulta avere la seguente destinazione urbanistica:

PIANO STRUTTURALE COMUNALE – ESITI DELLA VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

A.3 Obiettivi di sostenibilità ambientale

A.3.2. Obiettivi specifici

Obiettivi relativi al sistema agro-silvo-pastorale

Aree a prevalente funzione ricreativo-turistica: Incrementare la forma di attrazione turistico ricettiva, recupero di habitat ad elevata valenza storico-testimoniale.

A.4.7. Territorio rurale

Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico con funzioni turistico-ricreative. L'afflusso turistico ricreativo rappresenta uno dei settori con possibilità di sviluppo e di potenziamento per migliorare l'economia dei territori montani, ancorché limitati alla stagionalità estiva ed autunno primaverile. Il territorio dei Comuni di Berceto e Valmozzola in ciò può essere favorito per una consolidata capacità ricettiva e per un flusso turistico privilegiato da parte dei centri urbani.

L'individuazione di tale ambito risponde pertanto alla necessità di incrementare la forma di attrazione turistico-ricreativa che l'ambiente e il paesaggio possono offrire ai fruitori turistici.

PIANO STRUTTURALE COMUNALE – CARTA DEL DISSESTO

Tavola 1 “Carta del dissesto” – “Valmozzola Sud”:

L'area di frana attiva presso il M. La Tagliata si trova nel raggio di circa:

- 27 metri rispetto all'ingresso della viabilità in progetto nel territorio comunale di Valmozzola in direzione dell'aerogeneratore n. 16;
- 110 metri rispetto alla piazzola in progetto per la realizzazione dell'aerogeneratore n. 16.

PIANO STRUTTURALE COMUNALE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Titolo II “Sistema ambientale”, articoli da II.1 a II.2

Art. II.1.1 “Aree caratterizzate da pericolosità geomorfologica”.

Art. II.2 “Tutele e vincoli derivanti da provvedimenti legislativi e piani sovraordinati”.

Art. II.12 “Aree caratterizzate da pericolosità geomorfologica”.

Titolo IV “Territorio rurale”, articoli da IV.1 a IV.11

Art.IV.3 “Unità di paesaggio”.

Art.IV.6 “Territorio rurale e vincoli ordinari sovraordinati”.

Art.IV.8 “Emergenze di carattere naturalistico”

1. vegetazionale:

Praterie d'altura.

3. geomorfologica:

crinali Monti Corno di Bue e Barigazzo.



UFFICIO TECNICO

PROT. N. 2094 - VALMOZZOLA, 01/07/2026

REGOLAMENTO URBANISTICO ED EDILIZIO – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Titolo II “Sistema ambientale”, articoli da II.1 a II.21

Art. II.10 “Valorizzazione e tutela delle emergenze di carattere naturalistico”;

1. emergenze di tipo vegetazionale:

- praterie d'altura di Prato Grande;

3. emergenza di tipo geomorfologico:

- spartiacque dei Monti Corno di Bue e Barigazzo.

Art. II.11 “Ambiti soggetti a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettere b), c), d), g) del D.L. 42/2004”:

- montagne per la parte eccedente i 1.200 metri sul livello del mare.

Art. II.12 “Aree caratterizzate da pericolosità geomorfologica”.

Art. II.13 “Fasce di territorio al contorno delle «Aree a pericolosità geomorfologica molto elevata» e delle «Aree a pericolosità geomorfologica elevata»”

Art. II.17 “Tutela dei crinali”.

Art. II.20 “Aree boscate”.

Art. II.21 “Zone sottoposte a vincolo idrogeologico”.

Titolo V “Territorio rurale”, articoli da V.1 a V.12

Art. V.1 “Classificazione del Territorio Rurale”:

Il PSC individua nel territorio rurale comunale, a norma del Capo A-IV della L.R. 20/2000, gli ambiti ai quali sono ricondotte le unità di paesaggio, normate dall'art. IV.3 del PSC; nel caso specifico:

a) aree a prevalente funzione ricreativo-turistica.

(rif.: Art. A-18 L.R. 20/2000, Artt. A.3.2. e A.4.7. degli Esiti della Valutazione di Sostenibilità Ambientale).

4. CRITICITÀ GEOLOGICHE E SISMICHE

Nel parere trasmesso:

al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Valutazioni Ambientali con nota Ns. prot. n. 3355 del 29/10/2025, acquisita dal Ministero in entrata con nota prot. n. 0201747.29-10-2025 del 29/10/2025;

alla Regione Emilia-Romagna, Settore Tutela dell'Ambiente ed Economia Circolare – Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni con nota prot. n. 3356 del 29/10/2025, acquisita dalla Regione in entrata con nota prot. n. 29/10/2025.1072495.E del 29/10/2025;

il paragrafo 4. “Microzonazione sismica” sottolineava che il progetto “Parma A”, ora “Cluster A” all'interno del procedimento ID_VIP 14050 - WEB-VIA-VIAVIAF00000491, negli elaborati relativi in particolare agli aerogeneratori n. 16 e n. 17, ed alle relative opere connesse alla realizzazione di viabilità, piazzole e cantierizzazione, in Comune di Valmozzola ma in confine col Comune di Borgo Val di Taro, non era stata rilevata documentazione relativa all'approfondimento delle problematiche sismiche locali e delle possibili implicazioni ed effetti sismici locali sulle opere proposte, in considerazione della rilevanza degli interventi previsti, oltre che della sismicità dei Comuni interessati (da media a medio alta – Classe 2 e 3).

Anche negli elaborati attualmente proposti si osserva che l'aspetto sismico è trattato parzialmente, ed in maniera superficiale, in quanto non viene proposta alcuna carta relativamente agli effetti sismici attesi o delle MOPS (microzone omogenee in prospettiva sismica) e viene totalmente tralasciata la microzonazione sismica svolta nei Comuni

UFFICIO TECNICOPROT. N. 2094 - VALMOZZOLA, 01/07/2026

interessati, che hanno tutti svolto Studi e approfondimenti di III Livello, secondo gli standard approvati dagli organi regionali e di protezione civile. Inoltre, in considerazione della classe sismica di alcuni comuni coinvolti (Zona 2) coinvolti, la scelta di procedere solo con la procedura semplificata proposta nel D.M. 17/01/2018, non facendo approfondimenti di risposta sismica locale (RSL), appare rischiosa per interventi di tale rilevanza e tipologia.

Per quanto riguarda il Comune di Valmozzola, si rimanda alla pagina internet della Regione Emilia-Romagna: *Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico dell'Emilia-Romagna Scheda Comune Valmozzola (PR)*

Link: <https://geo.regione.emilia-romagna.it/schede/pnsrs/index.jsp?id=34044>

Ora, nella "Relazione geologica e di pericolosità sismica", "Aerogeneratori da 07 a 22" (elaborato: "07PRA_2026_geologica_finale-Aerogeneratorida7a22_26009EODEGER090007A"), circa le fragilità del tratto di crinale principale interessato dall'aerogeneratore A16 (n. 16) ed opere connesse, a pagina 87 è evidenziato che:

- *"Relativamente alla possibile interferenza con faglie capaci censite dentro il database ITHACA (ITaly HAZard from CApable faults), che rappresenta lo strumento cartografico e di geodatabase ufficiale dello Stato Italiano per la mappatura delle faglie attive e capaci (FAC) presenti sul territorio nazionale, **si segnala la presenza, ad una distanza di circa 35 metri di un lineamento classificato come "Faglia Certa"**. Sotto il profilo strettamente cartografico, tale distanza colloca il sedime di fondazione all'esterno della Zona di Rispetto (ZRFAC di 30 metri), garantendo la conformità formale al vincolo di inedificabilità sancito dalle Linee Guida DPC 2016. Tuttavia, **il presente modello geologico recepisce l'elevata criticità legata all'esiguità del margine di sicurezza geometrico**. Considerando le tolleranze di scala insite nella cartografia regionale ITHACA, si assume la posizione come 'cartograficamente a norma, ma **soggetta a validazione strumentale**' per escludere che la reale traccia in superficie ricada entro i 30 metri dall'asse del plinto";*

- mentre a pagina 138 è sottolineato: "6.1 Prescrizioni per la gestione del rischio da fagliazione superficiale (Surface Faulting). Indagini di dettaglio e Micro-siting (AG16): Nonostante la conformità cartografica dell'opera (distanza 35m > ZRFAC 30m), **l'esiguità del margine di sicurezza rispetto a una "Faglia Certa" impone l'adozione di un protocollo di massima cautela**. Si prescrive obbligatoriamente, in fase di Progettazione Esecutiva, l'esecuzione di indagini dirette (Tomografia Elettrica ERT ad alta risoluzione e/o scavi paleosismologici) per il tracciamento millimetrico del piano di faglia principale e dei piani secondari sul sito.

Criterio decisionale: Qualora l'indagine sul campo confermi che la distanza reale tra la faglia e il bordo della fondazione è uguale o superiore a 30 metri, la posizione attuale è definitivamente validata. Qualora l'indagine riveli che l'errore cartografico pone la faglia reale a una distanza inferiore a 30 metri dal plinto, il Progettista dovrà tassativamente procedere al micro-spostamento (micro-siting) della torre. Il nuovo posizionamento dovrà ripristinare il rigoroso rispetto della ZRFAC, collocando la fondazione ad una distanza di legge superiore ai 30 metri dalla frattura".

Quindi, secondo quanto estratto dalla banca dati ISPRA-ITHACA per l'area di progetto, emergono con evidenza i lineamenti tettonici attivi e capaci; lo studio presentato dal Proponente evidenzia che vi sono delle **lineazioni tettoniche significative costituenti faglie capaci attive che interessano** varie parti del "Cluster A" ed in particolare **l'aerogeneratore AG 16**. Come visto, il problema è stato evidenziato anche dal Proponente, ma si rimanda il tutto a studi ed approfondimenti successivi. Si tratta di matrici che avrebbero dovuto essere necessariamente approfondite in questa fase, non potendosi presentare un nuovo progetto con 47 aerogeneratori senza un'approfondita valutazione. Non è ammissibile delegare

UFFICIO TECNICOPROT. N. 2094 - VALMOZZOLA, 01/07/2026

queste tematiche a successive fasi esecutive.

Negli elaborati di progetto sono già calcolati e dimensionati i vari interventi e le opere strutturali, ma non risulta l'effettivo riscontro di indagini puntuali adeguate per ogni intervento sia di tipo geotecnico che sismico, e quindi non vi sono elementi che possono dare conto delle interazioni delle opere stesse con i terreni.

5. VIABILITÀ, CANTIERE E OPERE CONNESSE IN RAPPORTO ALLE CRITICITÀ AMBIENTALI, PAESAGGISTICHE E GEOLOGICHE.

Il tratto di crinale interessato dal progetto degli aerogeneratori n. 16 e n. 17, e delle relative opere connesse alla realizzazione di viabilità, piazzole e cantierizzazione, si trova tra il M. La Tagliata e il M. Corno di Bue, dall'ingresso nel territorio comunale di Valmozzola in prossimità di quota m 1.206 slm e proseguendo in direzione quota m 1.210 slm (area dell'aerogeneratore n. 16 in progetto) fino a quota m 1.232 slm (area dell'aerogeneratore n. 17 in progetto).

Secondo quanto riportato nella "Relazione specialistica" – "Relazione descrittiva" alle pagine 57-58 (elaborato: "26009_EO_DE_GN_R_09_0001_ARelazionetecnica"):

- **"Anche la viabilità di accesso e collegamento è stata studiata con criterio e nel rispetto sia della normativa che del contesto ambientale in cui viene ospitata. A seguito di sopralluoghi effettuati in loco durante le fasi di rilievo, è emerso che l'area risulta parzialmente percorsa da strade che garantiscano il transito di mezzi anche di piccole dimensioni, tuttavia vista l'ottima propensione eolica della zona, si è ritenuto che fosse comunque importante prevedere l'installazione delle turbine in tale area predisponendo gli indispensabili interventi necessari a rendere idonea la strada carrabile e che permetta la realizzazione del parco eolico";**

mentre la "Relazione specialistica" – "Relazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/04" (elaborato: "26009_EO_DE_GN_R_09_0003_ARelazionepaesaggistica") a pagina 56 indica che:

- **"In linea generale è quindi possibile affermare che le opere previste a progetto possano essere conformi alla normativa di settore, esse infatti prevedono l'adeguamento di piste esistenti per il collegamento delle singole piazzole da usare, in fase di esercizio".**

Al fine di evidenziare l'insussistenza di quanto affermato nelle due citate relazioni, nonché per evidenziare la reale proporzione dello stato di fatto degli spazi dove la ditta proponente Duferco Sviluppo S.p.A. ha progettato l'installazione di due aerogeneratori, il n. 16 (AG 16) e il n. 17 (AG 17), da 206 m di altezza e relative opere connesse alla realizzazione di viabilità, piazzole e cantierizzazione, su un crinale principale oltre quota m 1.200 s.l.m. e pertanto tutelato dal D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) art. 142 lettera c), in data 23/06/2026 è stato effettuato un sopralluogo da parte del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, il cui esito di seguito si rende tramite il rilievo fotografico in presenza di **due aste graduate della lunghezza di m 1,50 ciascuna e una persona di statura media.**

A tale elaborato, che forma allegato integrale e sostanziale della presente, si rimanda per gli aspetti di dettaglio.

Dal sopralluogo è emerso che in questo tratto di crinale:

- non sono presenti tracciati viari demaniali di cui il "mappale unico strade" del catasto;
- è assente una viabilità interpodereale o forestale;
- non sono cartografati sentieri escursionistici il cui tracciato è visionabile tramite il sito internet della Rete Escursionistica della Regione Emilia-Romagna, link: <https://servizimoka.regione.emilia-romagna.it/mokaApp/apps/REER/>;
- per la maggior parte del tratto, **il crinale e le scarpate interessate dalle opere in progetto si sviluppano in larghezza tra m 1,50 e m 2,50 e non raggiungono i m 3,00, rimanendo**



UFFICIO TECNICO

PROT. N. 2094 - VALMOZZOLA, 01/07/2026

circondati da declivi con forti pendenze che mantengono un equilibrio per il fatto di trovarsi in area boscata e con alberature di pregio che concorrono al consolidamento di un terreno piuttosto friabile.

Nella realtà dei fatti, per creare l'infrastruttura legata alla realizzazione dei due aerogeneratori AG 16 e AG 17, risulterebbe, quindi, necessario **disboscare e poi livellare e modificare le quote naturali dell'intero tratto di montagna compreso nel crinale principale oltre quota m 1.200 s.l.m., e pertanto tutelato dal D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) art. 142 lettera c), per realizzare ex novo una viabilità di dimensioni importanti in rapporto alla dimensione dei mezzi di cantiere e, soprattutto, in funzione del trasporto degli elementi che compongono le pale eoliche, ma anche per realizzare tanto le piazzole e le strutture di sostegno degli aerogeneratori quanto le piazzole di cantiere là dove non vi è lo spazio fisico.** Ma non solo, in quanto anche il tratto di viabilità in progetto da realizzarsi per collegare gli aerogeneratori n. 15 (AG 15) e n. 16 (AG 16) non percorre un tratto viario e sentieristico esistente e, di conseguenza, dovrebbe essere disboscato, tagliato e livellato il versante in pendenza del M. La Tagliata in Comune di Borgo val di Taro (PR).

Pertanto, dal punto di vista tecnico, si sollevano perplessità sugli elaborati:

- "26009_EO_DE_CI_D_05_0077_A Ag12-17 Plan e profilo tratto il";
- "26009_EO_DE_CI_D_05_0078_A Ag12-17 Plan e profilo tratto lm";
- "26009_EO_DE_CI_D_05_0079_A Ag12-17 Plan e profilo tratto mn";
- "26009_EO_DE_CI_D_05_0087_A Ag12-17 Sez trasv tratto il-lm";
- "26009_EO_DE_CI_D_05_0088_A Ag12-17 Sez trasv trattolm-mn";
- "26009_EO_DE_CI_D_05_0089_A Ag12-17 Sez trasv tratto mn";
- "26009_EO_DE_CI_D_05_0094_A Ag12-17 Ingombro mezzo tratto il-lm";
- "26009_EO_DE_CI_D_05_0095_A Ag12-17 Ingombro mezzo tratto mn";
- "26009_EO_DE_CI_D_05_0104_A Ag12-17 Deflusso acque tratto il";
- "26009_EO_DE_CI_D_05_0105_A Ag12-17 Deflusso acque tratto lm";
- "26009_EO_DE_CI_D_05_0106_A Ag12-17 Deflusso acque tratto mn";

che, così come proposti, non sembrano realizzati tramite una campagna di rilievo topografico effettuata in loco.

Sempre a seguito del citato sopralluogo del 23/06/2026, si segnala che:

- la tavola: "Viabilità di accesso" "Documentazione fotografica da AG 12 a AG 17" (elaborato "26009_EO_DE_CI_D_05_0107_A Ag12-17 Docu foto"; con riferimento al tratto di crinale tra gli aerogeneratori AG 16 e AG 17 le uniche due riprese fotografiche, **non rappresentano la reale area di intervento;** infatti:

- 1) la foto "**2024/11/11 10:35:30 N: 44.5652 E: 9.8078**" non si riferisce al versante in pendenza sul quale è stata cartografata la viabilità in progetto (coordinate 44.565494, 9.805960), bensì **al massimo crinale in prossimità della vetta del M. La Tagliata;**
- 2) la foto "**2024/11/11 10:29:43 N: 44.5661 E: 9.8124**" non si riferisce al crinale sul quale è stata cartografata la viabilità in progetto (coordinate 44.565174 N, 9.813417 E, si veda l'allegata relazione fotografica "FOTO rif. 10"), ma ad un sito circa a cento metri di distanza in direzione Nord, abbassandosi dal crinale e scendendo fino alla radura che si trova circa tra le quote m 1.160 slm e m 1.150 slm di fronte **al luogo di culto rappresentato dalla Cappella della Madonna delle Lacrime (che non è stata inclusa nel cono visivo della citata foto allegata agli elaborati di progetto) (si veda l'allegata relazione fotografica, pagg. 27-28);** come già, peraltro, evidenziato nel parere trasmesso: al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Valutazioni Ambientali con nota Ns. prot. n. 3355 del 29/10/2025, acquisita dal Ministero in entrata con nota prot. n. 0201747.29-



UFFICIO TECNICO

PROT. N. 2094 - VALMOZZOLA, 01/07/2026

10-2025 del 29/10/2025; alla Regione Emilia-Romagna, Settore Tutela dell'Ambiente ed Economia Circolare – Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni con nota prot. n. 3356 del 29/10/2025, acquisita dalla Regione in entrata con nota prot. n. 29/10/2025.1072495.E del 29/10/2025;

- le foto allegato alla: la "Relazione specialistica" – "Relazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/04"

(elaborato: "26009_EO_DE_GN_R_09_0003_ARelazionepaesaggistica")

alle pagine 252, 253 e 254, **non rappresentano la reale area di intervento in Comune di Valmozzola; infatti:**

1) la foto "2024/11/11 09:42:25 N: 44.5636 E: 9.8035" descritta come "Strada esistente per raggiungere la turbina n. 16" e la foto "2024/11/11 09:42:01 N: 44.5631 E: 9.8035" descritta come "Piazzola aerogeneratore n. 16" si trovano in tutt'altra zona e in Comune di Borgo Val di Taro in direzione Maestà di Caffaraccia;

2) la foto "2024/11/11 09:56:07 N: 44.5667 E: 9.8091" descritta come "Strada di accesso aerogeneratore 17" è un bosco, verso il rio di Bonafede, sito in una zona a Nord-Ovest rispetto all'area dell'aerogeneratore AG 16;

3) la foto "2024/11/11 09:51:09 N: 44.5648 E: 9.8099", così come la successiva, descritte sempre come "Strada di accesso aerogeneratore 17" sono il sito della piazzola per la realizzazione dell'aerogeneratore AG 16, punto oltre al quale l'assenza di viabilità, le forti pendenze e la ristrettezza del crinale non consentono di procedere con mezzi fuoristrada.

- si segnala, inoltre, che la tavola: "Viabilità di accesso" – "Fotoinserimenti strada da AG12 a AG17" (elaborato: "26009_EO_DE_CI_D_05_0136_A Fotomontaggi viabilità AG12-17"); **non riporta alcun fotoinserimento atto a dimostrare l'impatto della viabilità da realizzare ex novo per collegare gli aerogeneratori AG 15, AG 16 e AG 17.**

con l'osservazione che, dal punto di vista tecnico, nei confronti di chi è chiamato a dare un parere sulla procedura di valutazione di impatto ambientale:

- **sia gli elaborati progettuali, sia le relazioni specialistiche paesaggistiche, non riportano le condizioni reali delle aree oggetto di intervento**, ma immagini e descrizioni che possono **alterare e fuorviare la percezione del reale stato di fatto dei luoghi** interessati da questo genere di opere fuori scala per questo territorio e, di conseguenza, possono **alterare e fuorviare la percezione del reale impatto sull'area più delicata interessata dal progetto** del "Cluster A" (ex "Parma A") procedimento ID_VIP 14050 - WEB-VIA-VIAVIAF00000491, vale a dire il **crinale principale oltre quota m 1.200 s.l.m. tra gli aerogeneratori AG 16 e AG 17**, che mostra anche criticità dal punto di vista geologico e sismico come indicato nella "Relazione geologica e di pericolosità sismica", "Aerogeneratori da 07 a 22" (elaborato: "07PRA_2026_geologica_finale-Aerogeneratorida7a22_26009EODEGER090007A"), **che evidenziano la presenza di lineazioni tettoniche significative costituenti faglie capaci attive.**

➤ **Conclusivamente si chiede la massima attenzione al rilievo appena esposto dato che manifesta la strumentalità e superficialità con cui sono stati redatti gli elaborati.**



UFFICIO TECNICO

PROT. N. 2094 - VALMOZZOLA, 01/07/2026**6. SEGNALAZIONI DI CARATTERE ARCHEOLOGICO.**

Nella "Verifica preventiva dell'interesse archeologico", a pagina 111 della "Relazione archeologica" (elaborato: "26009_EO_DE_AR_R_09_0001A_Relarcheo") emerge che, per quanto riguarda il tratto di crinale principale nel territorio del presente Comune interessato dagli aerogeneratori AG16 e AG17 ed opere connesse:

- **"Si sottolinea che in alcuni tratti verranno toccati settori prossimi ad aree di interesse e potenziale archeologico, per la presenza di siti di raccolta di materiale preistorico, per lo più tuttavia di non puntuale localizzazione, come nel caso del sito di interesse paleolitico della sella di Monte Scarria (BAR-05) o quello di interesse mesolitico/neolitico di Monte Tagliata (VALM-02) e di Lago Buono (BVDT-25)".**

Infatti, come già segnalato nel Ns. precedente e sopra citato parere Ns. prot. n. 3355 del 29/10/2025 e prot. n. 3356 del 29/10/2025, sul tratto di crinale nell'area del M. La Tagliata sono state rinvenute tracce della presenza di cacciatori-raccoglitori del Mesolitico (tra il 10.000 e l'8.000 a.C.), e resti di una torre di avvistamento d'età medievale oggi coperta dalla vegetazione, già note dagli anni Ottanta del Novecento e pubblicate in: A. Ghiretti - A. Guerreschi, *Il Mesolitico nelle Valli di Taro e Ceno (Parma)*, in "Preistoria Alpina", vol. 24 (1988), ed. 1990, pp. 69-102.

L'eventuale importanza del crinale tra il M. La Tagliata e il M. Corno di Bue nel contesto di un sistema di avvistamento, probabilmente in funzione della rocca di Gusaliggio, integrato con il sito di Castello di Mariano, potrebbe essere confermata dalla presenza, in prossimità dell'area dell'aerogeneratore AG 17, al rilievo dei resti di un manufatto (coordinate: 44.567382 N, 9.819126 E) avente caratteristiche dimensionali e costruttive della citata torre di avvistamento medievale presso il suddetto M. La Tagliata: infatti, oltre a controllare i passaggi tra val Taro e val Ceno, questa struttura, insieme a Castello di Mariano, sarebbe nelle condizioni di controllare anche le spalle della rocca di Gusaliggio e il crinale di Berceto con la via Francigena.

La percorrenza naturale di crinale tra il M. La Tagliata e il M. Corno di Bue, tra le coordinate 44.565264 N, 9.812739 E e 44.565215 N, 9.813061 E, quindi a metà strada tra i siti sopra segnalati, in corrispondenza di un lato della sella di valico tra la conca del rio Testanello e il bacino del torrente Mozzola, sembra essere protetta da uno sbarramento in pietra del quale andrebbe verificata l'effettiva natura.

Pertanto, visto quanto sopra segnalato, a questo proposito sarebbe opportuna una ricognizione di superficie ("survey") direttamente sui luoghi, d parte di personale esperto, per verificare le tutele da mettere in atto con riferimento a possibili testimonianze che, se interessate dalle opere connesse con la realizzazione degli aerogeneratori AG 16 e AG 17, potrebbero essere irrimediabilmente compromesse o distrutte.

7. PRESENZA DI BENI CULTURALI TUTELATI CON DECRETO MINISTERIALE.

Come meglio evidenziato nei punti precedenti, il progetto prevede l'installazione di due aerogeneratori da 206 m di altezza relative opere connesse alla realizzazione di viabilità, piazzole e cantierizzazione:

- su un crinale principale oltre quota m 1.200 s.l.m. e pertanto tutelato dal D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) art. 142 lettera c);
- collocati rispettivamente **a 1,85 km (aerogeneratore AG17 a quota m 1.232 s.l.m.) e 2,25 km (aerogeneratore AG16 a quota m 1.206 s.l.m.) dalla chiesa dei SS. MM. Gervasio e Protasio (quota m 782 s.l.m.);**



UFFICIO TECNICO

PROT. N. 2094 - VALMOZZOLA, 01/07/2026

complesso monumentale **dichiarata bene di interesse storico-artistico con Decreto del Ministero della Cultura – Segretariato Regionale per l'Emilia-Romagna n. 84 del 27 maggio 2021, ai sensi degli artt. 10, comma 1, e 12 del D.Lgs. 42/2004** (comunicato al presente Comune con nota MIC|MIC_SR-ERO_UO3|28/05/2021|0003278-P recepita al Ns. protocollo col n. 1027 del 01/06/2021).

È il monumento che, per la sua posizione eminente e isolata, risulta il più visibile tanto dalla vallata del Mozzola, quanto dal crinale del M. Barigazzo, ma anche da Cassio (PR) e da Berceto (PR) sullo spartiacque tra i fiumi Taro e Baganza percorso dalla via Francigena. Anche nella relazione allegata al citato Decreto n. 84 del 27/05/2021 è specificato che:

“L'edificio sacro sorge isolato su una costa montuosa”;

di conseguenza tale isolamento costituisce parte integrante del valore culturale e paesaggistico tutelato.

A questo proposito, la:

- “Relazione specialistica” – “Relazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/04” (elaborato: “26009_EO_DE_GN_R_09_0003_ARelazionepaesaggistica”);

presenta rilevanti criticità metodologiche, e nel caso del citato bene culturale, mostra:

- la mancata considerazione del Decreto di tutela del bene culturale sopra indicato;
- l'assenza di fotoinserimenti che includano la chiesa nel campo visivo;
- la sottostima dell'impatto visivo (valore 0,586 non motivato);
- la mancata analisi della dominanza altimetrica;
- la mancata valutazione dell'intervisibilità dinamica lungo la viabilità di accesso;

quando il D.Lgs. 190/2024 (Testo Unico Rinnovabili) all'art. 11-bis comma 4 lettera m) riporta che:

- **“non possono qualificare come idonee le aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, né quelle incluse in una fascia di rispetto di tre chilometri, nel caso di impianti eolici [omissis] né identificare aree idonee ove le caratteristiche degli impianti da realizzare siano in contrasto con le norme di attuazione previste dai piani paesaggistici”.**

8. FOTOINSERIMENTI E PAESAGGISTICA.

Nella: “Relazione specialistica” – “Relazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/04” (elaborato: “26009_EO_DE_GN_R_09_0003_ARelazionepaesaggistica”);

da pagina 91 il capitolo 4.8 riporta nozioni sul Comune di Valmozzola tratte dalle pagine internet di “Wikipedia”, dove alla chiesa di Mariano sono dedicati pochi cenni alla pagina 94, mentre alle pagine 152-153 e 154 sono riportate schede relative alla frazione Mariano di Valmozzola, in rapporto alla quale, secondo il Proponente:

- **“La frazione di Mariano è collocata sulle pendici di Monte La Tagliata, essa costituisce un aggregato di case a destinazione residenziale senza tuttavia essere caratterizzata dalla presenza di particolari servizi o strutture di culto”;**
- **“L'ambiente, lontano dalle grosse infrastrutture mantiene inalterata la percezione del contesto ambientale in cui è inserito l'abitato”;**
- **“Dalle terrazze panoramiche presenti nella frazione è possibile godere dei rilievi montuosi visibili in direzione nord - est - sud che circondano il comune. Collocandosi l'impianto alle spalle si avrebbe una parziale visibilità dello stesso solamente raggiungendo la frazione”;**
- **“L'impianto eolico a progetto si sviluppa a Ovest dell'abitato di Mariano, frazione di Valmozzola. Il comune è caratterizzato dalle vette dei monti Barigazzo e La Tagliata, fino**



UFFICIO TECNICO

PROT. N. 2094 - VALMOZZOLA, 01/07/2026

*alla riva del fiume Taro, la valle del Mozzola passa tra piccole frazioni e offre scenari naturalistici di rilievo. In relazione all'abitato e al contesto ambientale in cui è inserito, ovvero **un contesto collinare – montano dove anche vaste superfici boscate mature fanno da schermo alle visuali dell'intorno si ritiene che l'impianto eolico a progetto sia relativamente poco percepibile in rapporto alla sua effettiva vicinanza con lo stesso**. Infatti benchè collocata a circa 2 km, in linea d'aria, dall'aerogeneratore più vicino risulterebbero visibili solamente 3 turbine eoliche”.*

Nella realtà, i gruppi di case che compongono la frazione Mariano di Valmozzola si sviluppano da Nord, alle pendici del M. Barigazzo, a Sud fino alla sponda in sinistra idrografica del torrente Mozzola, a quote comprese tra i 700 e i 900 metri di quota; tutte le abitazioni guardano il crinale principale che parte dal M. Barigazzo e prosegue con il M. Grosso, il M. La Tagliata e il M. Corno di Bue, quindi i siti degli aerogeneratori in progetto AG 16 e AG 17, ma anche l'aerogeneratore AG 15 pur sotto costa in Comune di Borgo Val di Taro, sono più che visibili.

Non risultano superfici boscate delle dimensioni tali da occultare la visibilità di ad una distanza e con uno scarto di quota così ristretti, mentre le foto riportate alla pagina 153 della “Relazione paesaggistica” non possono essere considerate rappresentative, perché ritraggono rispettivamente il giardino di un'abitazione in località “La Valle” di Mariano con cono visivo in direzione Ovest (quando gli aerogeneratori AG 15, AG 16 e AG 17 sono ben visibili in direzione Sud), e un palo della luce a e alcuni caseggiati sempre nella detta località “La Valle”. Come già visto, la frazione Mariano di Valmozzola è caratterizzata dalla struttura di culto rappresentata dalla chiesa dei SS. MM. Gervasio e Protasio che, per la sua posizione eminente e isolata, risulta il monumento più visibile tanto dalla vallata del Mozzola, quanto dal crinale del M. Barigazzo, ma anche da Cassio (PR) e da Berceto (PR) sullo spartiacque tra i fiumi Taro e Baganza percorso dalla via Francigena, così come l'intera frazione di Mariano e i monti del ricordato soprastante crinale.

Sempre la stessa: “Relazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/04”; a pagina 209 riporta la chiesa dei SS. MM. Gervasio e Protasio di Mariano tra i Beni interessati dagli “*impatti medi*”, indicando che:

- “In questo caso, fattore discriminante la distanza, la dimensione degli aerogeneratori non sarà tale da prevalere sull'osservato seppur mantenendo comunque caratteristiche distinguibili. Nel restante dei casi il parco eolico non risulta essere visibile oppure, qualora lo sia, la distanza interposta tra il parco e l'osservatore renderebbe in primis il parco eolico visibile solo alcuni giorni l'anno, ovvero in presenza di condizioni atmosferiche e meteorologiche perfette, e in secundis la loro dimensione comunque sarebbe troppo piccola e poco definita per costituire elemento di rottura con il paesaggio”.

Anche in questo caso la sopra citata “Relazione paesaggistica” mostra carenze metodologiche, già dimostrate con evidenza nei precedenti paragrafi 5 e 7 del presente parere, che si ripetono con coerenza anche nelle modalità con le quali sono stati realizzati i fotoinserimenti:

infatti, gli stessi sembrano eseguiti in modo da rendere il meno percettibile possibile le reali proporzioni degli aerogeneratori in progetto rispetto ai territori sui quali verrebbero a trovarsi e ad affacciarsi.

A titolo di esempio, con riferimento alla tavola: “Intervisibilità” – “Fotoinserimenti”

(elaborato: “26009_EO_DE_SIA_D_03_0086_AFotoinserimenti”);

l'immagine di cui il “Fotoinserimento 18” appare scattata ad una certa altezza rispetto al suolo e l'inquadratura è stata orientata in modo:

- **da utilizzare un albero per occultare la possibile visuale dell'aerogeneratore AG 17;**

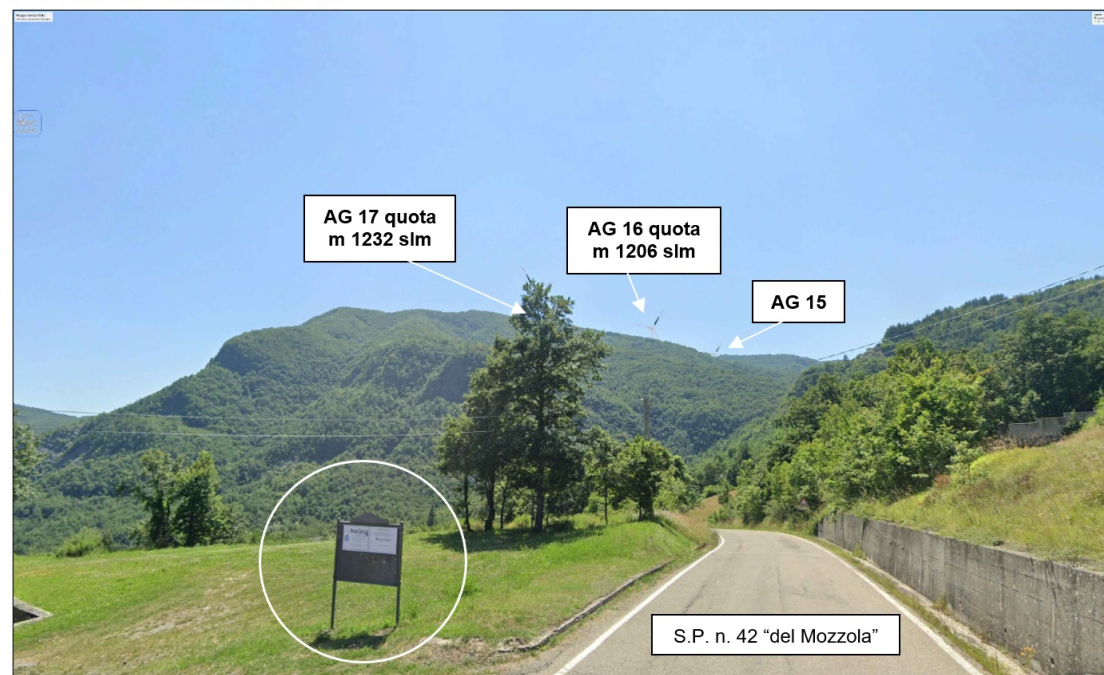


UFFICIO TECNICO

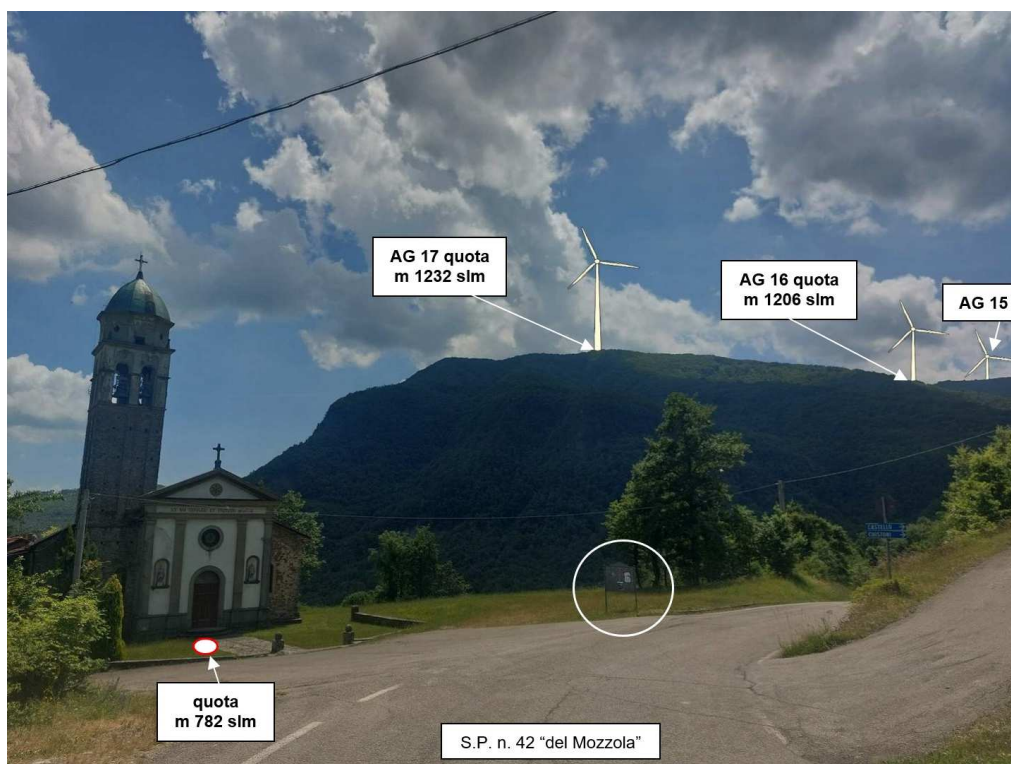
PROT. N. 2094 - VALMOZZOLA, 01/07/2026

- da escludere dal cono visivo la chiesa dei SS. MM. Gervasio e Protasio di Mariano di Valmozzola, dichiarata bene di interesse storico-artistico con Decreto del Ministero della Cultura – Segretariato Regionale per l'Emilia-Romagna n. 84 del 27 maggio 2021.

FOTOINSERIMENTO 18



La stessa immagine, scattata da terra e includendo nell'inquadratura gli elementi contermini ma occultati nel "Fotoinserto 18", appare come segue:

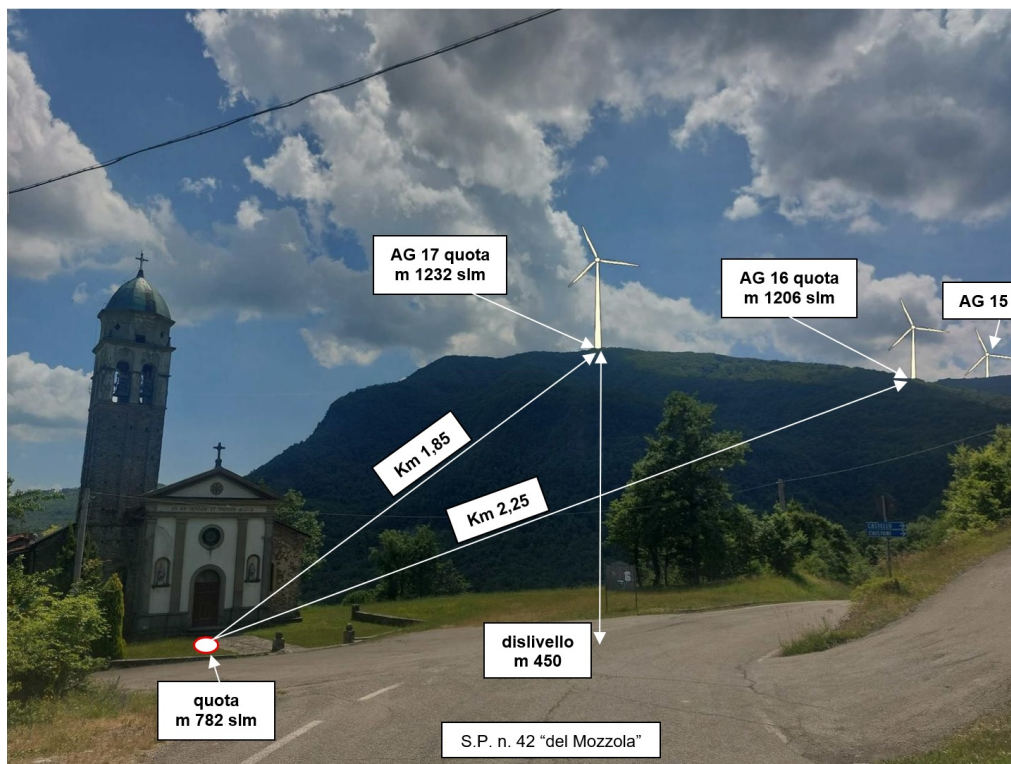




UFFICIO TECNICO

PROT. N. 2094 - VALMOZZOLA, 01/07/2026

Nell'immagine che segue, sono inserite le quote e le distanze, per fare meglio comprendere quanto nel progetto sia stata inserita una sottostima in merito all'impatto tra le opere in progetto e questo territorio:



Pertanto, contrariamente da quanto indicato dal proponente, l'impatto visivo degli aerogeneratori AG 15, AG 16 e AG 17 risulterebbe rilevante sotto tutti gli aspetti e non mitigato.

In fine, nella: "Relazione specialistica" – "Relazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/04" (elaborato: "26009_EO_DE_GN_R_09_0003_ARelazionepaesaggistica"); tra le pagine da 50 a 56 il Proponente ha dedicato alla pianificazione urbanistica del Comune di Valmozzola poche pagine, meramente ricognitive, riproponendo nei vari elaborati le medesime sommarie e non approfondite considerazioni.

In tale elaborati, dopo una mera elencazione delle norme (e non tutte e non in modo completo) della pianificazione comunale, a pagina 56 il Proponente conclude ritenendo che:

"In linea generale è quindi possibile affermare che le opere previste a progetto possano essere conformi alla normativa di settore, esse infatti prevedono l'adeguamento di piste esistenti per il collegamento delle singole piazzole da usare, in fase di esercizio, anche come funzione di piste taglia fuoco e forestali. Inoltre il parco eolico non è altro che un impianto di produzione e trasporto di energia elettrica richiamato dalla normativa come intervento ammissibile a seguito di valutazione di impatto ambientale.

Per quanto riguarda lo studio della classificazione acustica del territorio non è stato possibile reperire la documentazione necessaria per svolgere l'analisi".

Con riferimento all'ultimo periodo, e con riferimento a quanto riportato a pagina 55: *"Infine l'art. II.10 rimanda alle schede di dettaglio delle aree di tutela naturalistica presenti all'interno del documento denominato "Quadro conoscitivo" tuttavia non reperibile"*; si precisa che il Comune di Valmozzola dispone del piano di *Zonizzazione Acustica Comunale – Classificazione Acustica del Territorio Comunale*, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 39 del



UFFICIO TECNICO

PROT. N. 2094 - VALMOZZOLA, 01/07/2026

24/11/2007 (contestualmente al Piano Strutturale Comunale e al Regolamento Urbanistico ed Edilizio), ed è a disposizione presso gli uffici comunali così come il citato "Quadro conoscitivo".

- **Conclusivamente si chiede la massima attenzione al rilievo appena esposto dato che manifesta la superficialità e la strumentalità con cui sono stati redatti gli elaborati.**

9. PREVISIONI NORMATIVE NAZIONALI E REGIONALI IN MATERIA DI IMPIANTI EOLICI A SUOLO – DAL 51/2011

Si rimanda a quanto esposto nel paragrafo 2, ribadendo in ogni caso come i due aereogeneratori previsti nel territorio del Comune di Valmozzola non ricadano tra le aree idonee nemmeno stando alla passata normativa nazionale e regionale, come già espresso nel nostro precedente parere trasmesso al MASE con nota prot. n. 3355 del 29/10/2025, acquisita dallo stesso MASE in entrata con nota prot. n. 0201747.29-10-2025 del 29/10/2025, il cui contenuto è comunque da intendersi qui richiamato.

10. CONCLUSIONI.

Il tratto di crinale interessato dal:

- Progetto di nuovo parco eolico denominato "PARMA A" composto da 47 aerogeneratori di potenza ciascuno pari a 6,2 MW di potenza nominale pari a 6,2 MW per una potenza complessiva di 291,40 MW e relative opere connesse, da realizzare nei comuni di Bardi (PR), Bore (PR), Bedonia (PR), Borgo Val di Taro (PR), Compiano (PR), Tornolo (PR), Morfasso (PC), Albareto (PR) e Valmozzola (PR), come modificato con le integrazioni del 21, 22 e 24 aprile 2026". Procedimento ID_VIP: 14050 WEB-VIA FER-VIAVIAF00000491.
- e nello specifico dal progetto degli aerogeneratori n. 16 e n. 17, e dalle relative opere connesse alla realizzazione di viabilità, piazzole e cantierizzazione;

situato tra il M. La Tagliata e il M. Corno di Bue, dall'ingresso nel territorio comunale di Valmozzola in prossimità di quota m 1.206 slm e proseguendo in direzione quota m 1.210 slm (area dell'aerogeneratore n. 16 in progetto) fino a quota m 1.232 slm (area dell'aerogeneratore n. 17 in progetto);

risulta soggetto a norme di carattere sovraordinato recepite nella pianificazione urbanistica e territoriale del Comune di Valmozzola (PR).

Sulla base della normativa applicabile come fin qui illustrata, risulta evidente come siano compatibili, sotto il profilo urbanistico e ambientale, con l'area interessata le sole attività connesse con l'utilizzazione agricola e forestale, l'attività di allevamento non intensivo, purché non alteranti l'equilibrio idrogeologico, naturalistico e paesaggistico dell'area in oggetto, nonché le attività di carattere turistico di tipo escursionistico e naturalistico, come meglio rappresentato nei punti precedenti.

Restano esclusi, in quanto:

non compatibili con la pianificazione urbanistica, territoriale e ambientale di quest'area di crinale principale:

sia gli impianti eolici, sia le relative opere connesse alla realizzazione di viabilità, piazzole e cantierizzazione, che farebbero assumere un uso "tecnologico" di questo tratto di crinale principale diversamente da quanto stabilito e tutelato dalla normativa nazionale di cui il D.Lgs. 42/2004 ("Codice dei beni culturali e del paesaggio") e dalla vigente della pianificazione urbanistica, territoriale ed ambientale Regionale, Provinciale e Comunale.



UFFICIO TECNICO

PROT. N. 2094 - VALMOZZOLA, 01/07/2026

Come evidenziato nei punti precedenti, il Proponente non solo ha dedicato alla pianificazione urbanistica del Comune di Valmozzola poche pagine, meramente ricognitive, riproponendo nei vari elaborati le medesime sommarie e non approfondite considerazioni, ma ha anche dimostrato carenze metodologiche tanto negli elaborati tecnici e specialistici, fra i quali la "Relazione specialistica" – "Relazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/04" (elaborato: "26009_EO_DE_GN_R_09_0003_ARelazionepaesaggistica"), quanto nella reale ricognizione in loco del territorio.

Una attenta e puntuale ricognizione tanto degli elementi caratterizzanti il paesaggio, quanto della presenza di Beni culturali sui quali insistono Decreti ministeriali, così come tutelati anche dalle norme di pianificazione comunale, discendenti da quelle sovraordinate, avrebbe condotto a conclusioni diverse, ovvero ad una insostenibilità urbanistico/ambientale del progetto, stante la radicale ed irreversibile trasformazione del paesaggio in: paesaggio industriale.

Nel caso in oggetto, la prevista realizzazione di 47 aereogeneratori, di cui 2 nel Comune di Valmozzola sopra i m 1.200 slm, con una estensione lineare di 40 km comporta, infatti, la trasformazione (anzi la distruzione) del paesaggio naturale, forestale e boschivo in un nuovo paesaggio tipicamente industriale, con una oggettiva alterazione del territorio e della percezione dei luoghi e del valore identitario degli stessi.

In altre parole, a fronte di norme di pianificazione urbanistica, territoriale e ambientale finalizzata alla conservazione del paesaggio, il progetto presentato si pone in un'ottica opposta, giustificata dalla asserita prevalenza del principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile, senza alcuna ponderazione di altri interessi, quali quelli di natura ambientale/paesaggistico, ritenuti primari dall'ordinamento giuridico, anche e soprattutto nell'ambito della valutazione di impatto ambientale (anch'essa peraltro disciplinata da normative di derivazione eurounitaria).

A conclusione della valutazione del progetto:

Progetto di nuovo parco eolico denominato Parma A, composto da 47 aerogeneratori di potenza nominale pari a 6,2 MW per una potenza complessiva di 291,40 MW e relative opere connesse, da realizzare nei comuni di Bardi (PR), Bore (PR), Bedonia (PR), Borgo Val di Taro (PR), Compiano (PR), Tornolo (PR), Morfasso (PC), Albareto (PR) e Valmozzola (PR), come modificato con le integrazioni del 21, 22 e 24 aprile 2026". Procedimento ID_VIP: 14050 WEB-VIA FER-VIAVIAF00000491;

alla luce di quanto fin qui esposto, evidenziando una diffusa carenza di analisi negli elaborati presentati, comunque non superabile in fase successiva:

si esprime parere contrario,

per quanto di competenza, in quanto intervento non compatibile con la pianificazione urbanistica, territoriale e ambientale, ovvero con gli aspetti urbanistici, paesaggistici ed ambientali del contesto di riferimento contrario al progetto presentato, chiedendo in via preliminare l'archiviazione del procedimento per le ragioni esposte nel precedente Paragrafo 2.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Conti dott. Andrea

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n° 82, successive modifiche e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



UFFICIO TECNICO

PROT. N. 2094 - VALMOZZOLA, 01/07/2026

Allegati:

- 1) Progetto di nuovo parco eolico denominato "Parma A". Procedimento ID_VIP: 14050 WEB-VIA FER-VIAVIAF00000491.
Rilievo fotografico dell'area interessata dal progetto degli aerogeneratori n. 16 (AG 16) e n. 17 (AG 17) e dalle relative opere connesse alla realizzazione di viabilità, piazzole e cantierizzazione tra le quote m 1.206 (AG 16) slm e m 1.232 slm (AG 17).
- 2) Estratto dal Piano Strutturale Comunale – Esiti della Valutazione di sostenibilità ambientale
- 3) Estratto dal Piano Strutturale Comunale – Studio d'incidenza
- 4) Estratto dal Piano Strutturale Comunale – Norme Tecniche di Attuazione
- 5) Estratto dal Regolamento Urbanistico ed Edilizio – Norme Tecniche di Attuazione
- 6) Piano Strutturale Comunale: Tavola 1 "Carta del dissesto" – "Valmozzola Sud"
- 7) Piano Strutturale Comunale: Tavola 2 "Schema di assetto territoriale intercomunale" – Legenda
- 8) Piano Strutturale Comunale: Tavola 2 "Schema di assetto territoriale intercomunale" – "Valmozzola Sud"
- 9) Piano Strutturale Comunale – Regolamento Urbanistico ed Edilizio: Tavola 3.0 "Tutele ambientali e storico culturali e ambiti omogenei del territorio comunale" – Legenda
- 10) Piano Strutturale Comunale – Regolamento Urbanistico ed Edilizio: Tavola 3.9 "Tutele ambientali e storico culturali e ambiti omogenei del territorio comunale" – "Monte La Tagliata"
- 11) Piano Strutturale Comunale: Tavola 5 "Sintesi dei limiti principali del territorio" – "Valmozzola Sud"

UFFICIO TECNICOVALMOZZOLA, 24/06/2026

Progetto di nuovo parco eolico denominato "Parma A". Procedimento ID_VIP: 14050 WEB-VIA FER-VIAVIAF00000491.

Rilievo fotografico dell'area interessata dal progetto degli aerogeneratori n. 16 (AG 16) e n. 17 (AG 17) e dalle relative opere connesse alla realizzazione di viabilità, piazzole e cantierizzazione tra le quote m 1.206 (AG 16) slm e m 1.232 slm (AG 17).

Al fine di evidenziare la reale proporzione dello stato di fatto degli spazi dove la ditta proponente Duferco Sviluppo S.p.A. ha progettato l'installazione di due aerogeneratori, il n. 16 (AG 16) e il n. 17 (AG 17), da 206 m di altezza e relative opere connesse alla realizzazione di viabilità, piazzole e cantierizzazione, su un crinale principale oltre quota m 1.200 s.l.m. e pertanto tutelato dal D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) art. 142 lettera c);

in data 23/06/2026 è stato effettuato un sopralluogo da parte del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, il cui esito di seguito si rende tramite il rilievo fotografico in presenza di due aste graduate della lunghezza di m 1,50 ciascuna e una persona di statura media.

La posizione degli scatti fotografici rispetto alle opere in progetto e l'indicazione del rispettivo cono visivo, sono stati inseriti nella tavola di sintesi finale, cui segue un raffronto tra le immagini della viabilità così come dichiarata dalla ditta proponente Duferco Sviluppo S.p.A. e quanto, invece, rilevato sul posto.

**ZONA DI ACCESSO ALL'AEROGENERATORE N. 16
IN INGRESSO DALL'AEROGENERATORE N. 15
IN COMUNE DI BORGO VAL DI TARO (PR)**





UFFICIO TECNICO

VALMOZZOLA, 24/06/2026

FOTO rif. 001

Area di ingresso della viabilità da realizzarsi in arrivo sul sito in dell'aerogeneratore in progetto AG 16





COMUNE DI VALMOZZOLA

PROVINCIA DI PARMA

C.A.P. 43050

loc. Mormorola - Strada Provinciale, 1
Tel. 0525/67114-67144 Fax 0525/67001
E-mail valmozzola@comune.valmozzola.pr.it
Cod. Fisc. 00456620343

UFFICIO TECNICO

VALMOZZOLA, 24/06/2026

FOTO rif. 002





UFFICIO TECNICO

VALMOZZOLA, 24/06/2026

FOTO rif. 003





UFFICIO TECNICO

VALMOZZOLA, 24/06/2026

FOTO rif. 004





UFFICIO TECNICO

VALMOZZOLA, 24/06/2026

FOTO rif. 005a





UFFICIO TECNICO

VALMOZZOLA, 24/06/2026

FOTO rif. 005b





UFFICIO TECNICO

VALMOZZOLA, 24/06/2026

FOTO rif. 006

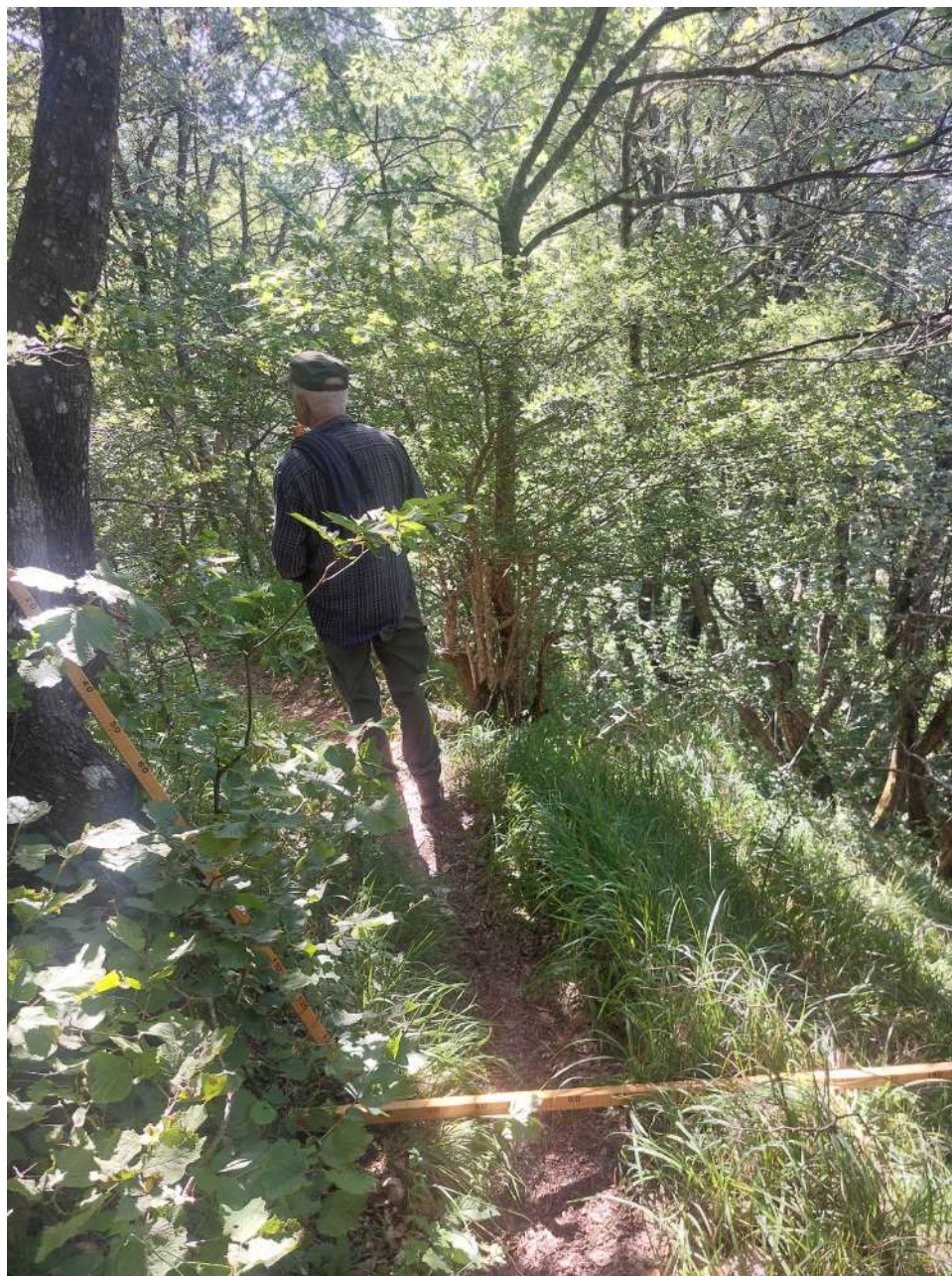




UFFICIO TECNICO

VALMOZZOLA, 24/06/2026

FOTO rif. 007





UFFICIO TECNICO

VALMOZZOLA, 24/06/2026

FOTO rif. 008





UFFICIO TECNICO

VALMOZZOLA, 24/06/2026

FOTO rif. 009a





UFFICIO TECNICO

VALMOZZOLA, 24/06/2026

FOTO rif. 009b





COMUNE DI VALMOZZOLA

PROVINCIA DI PARMA

C.A.P. 43050

loc. Mormorola - Strada Provinciale, 1
Tel. 0525/67114-67144 Fax 0525/67001
E-mail valmozzola@comune.valmozzola.pr.it
Cod. Fisc. 00456620343

UFFICIO TECNICO

VALMOZZOLA, 24/06/2026

FOTO rif. 010





UFFICIO TECNICO

VALMOZZOLA, 24/06/2026

FOTO rif. 011





UFFICIO TECNICO

VALMOZZOLA, 24/06/2026

FOTO rif. 012

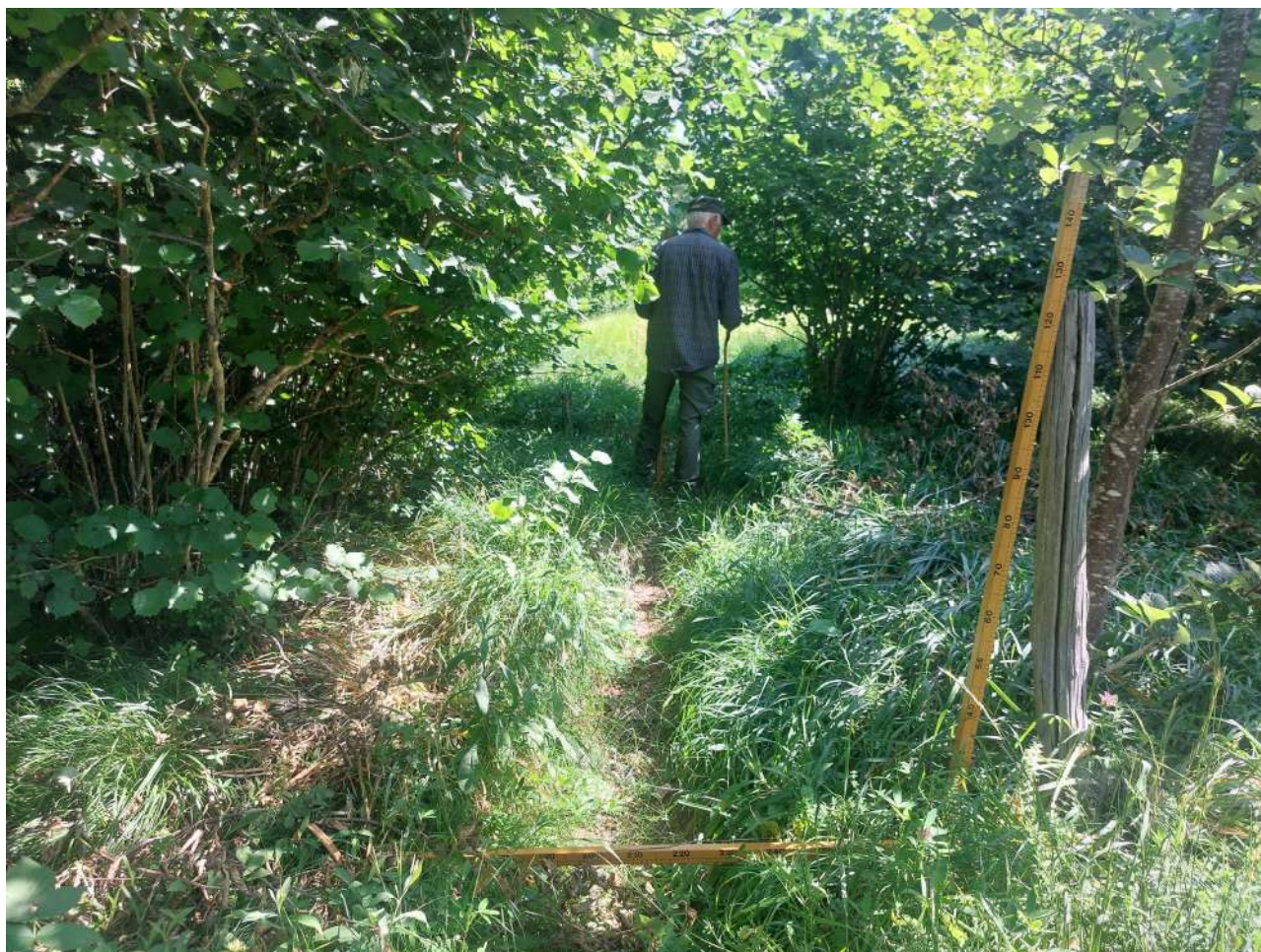




UFFICIO TECNICO

VALMOZZOLA, 24/06/2026

FOTO rif. 013





UFFICIO TECNICO

VALMOZZOLA, 24/06/2026

FOTO rif. 014





UFFICIO TECNICO

VALMOZZOLA, 24/06/2026

FOTO rif. 015a





COMUNE DI VALMOZZOLA

PROVINCIA DI PARMA

C.A.P. 43050

loc. Mormorola - Strada Provinciale, 1
Tel. 0525/67114-67144 Fax 0525/67001
E-mail valmozzola@comune.valmozzola.pr.it
Cod. Fisc. 00456620343

UFFICIO TECNICO

VALMOZZOLA, 24/06/2026

FOTO rif. 015b





UFFICIO TECNICO

VALMOZZOLA, 24/06/2026

FOTO rif. 015c





COMUNE DI VALMOZZOLA

PROVINCIA DI PARMA

C.A.P. 43050

loc. Mormorola - Strada Provinciale, 1
Tel. 0525/67114-67144 Fax 0525/67001
E-mail valmozzola@comune.valmozzola.pr.it
Cod. Fisc. 00456620343

UFFICIO TECNICO

VALMOZZOLA, 24/06/2026

FOTO rif. 015d





UFFICIO TECNICO

VALMOZZOLA, 24/06/2026

FOTO rif. 016a





UFFICIO TECNICO

VALMOZZOLA, 24/06/2026

FOTO rif. 016b





UFFICIO TECNICO

VALMOZZOLA, 24/06/2026

FOTO rif. 017





COMUNE DI VALMOZZOLA

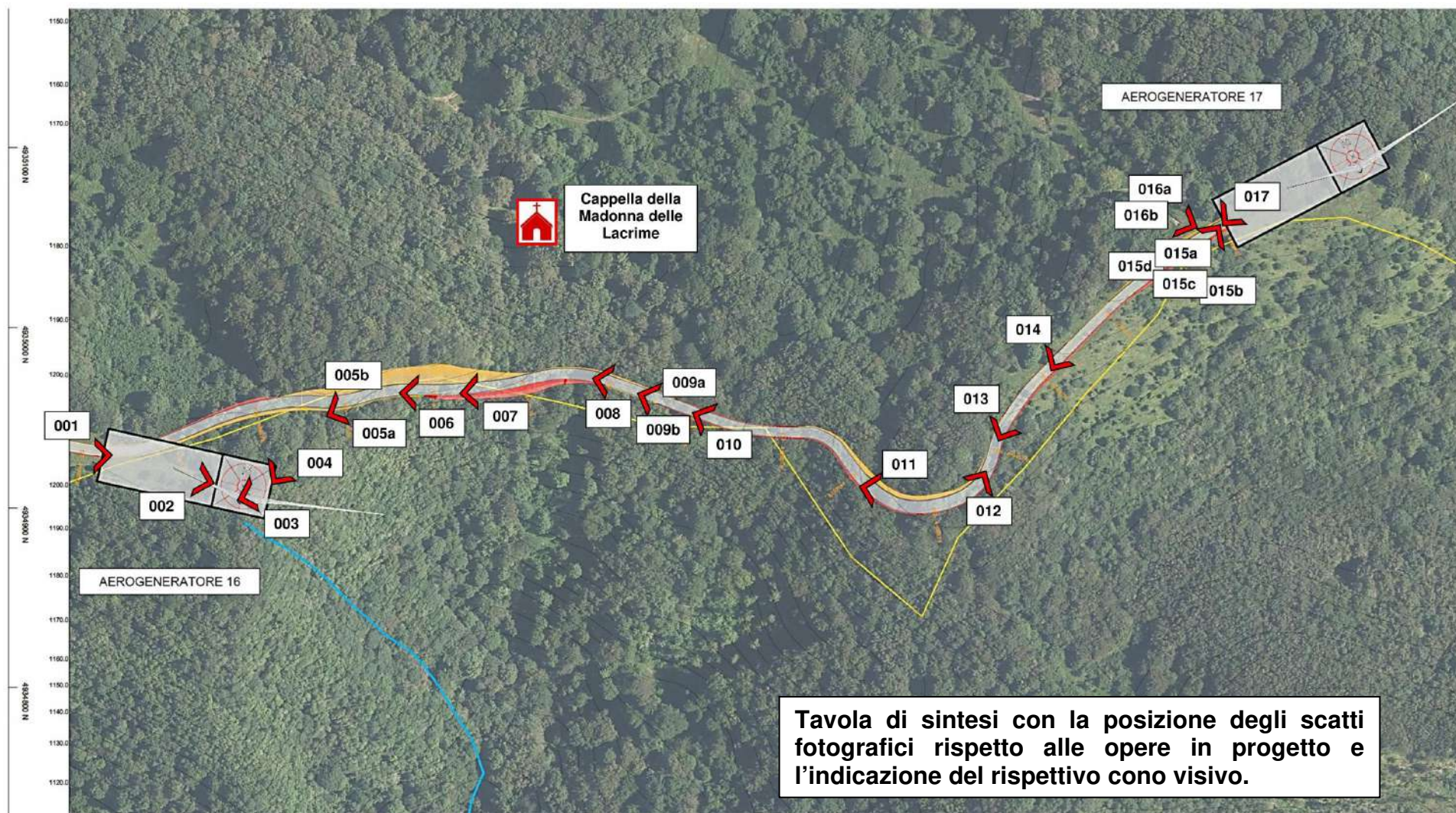
PROVINCIA DI PARMA

C.A.P. 43050

loc. Mormorola - Strada Provinciale, 1
Tel. 0525/67114-67144 Fax 0525/67001
E-mail valmozzola@comune.valmozzola.pr.it
Cod. Fisc. 00456620343

UFFICIO TECNICO

VALMOZZOLA, 24/06/2026





COMUNE DI VALMOZZOLA

PROVINCIA DI PARMA

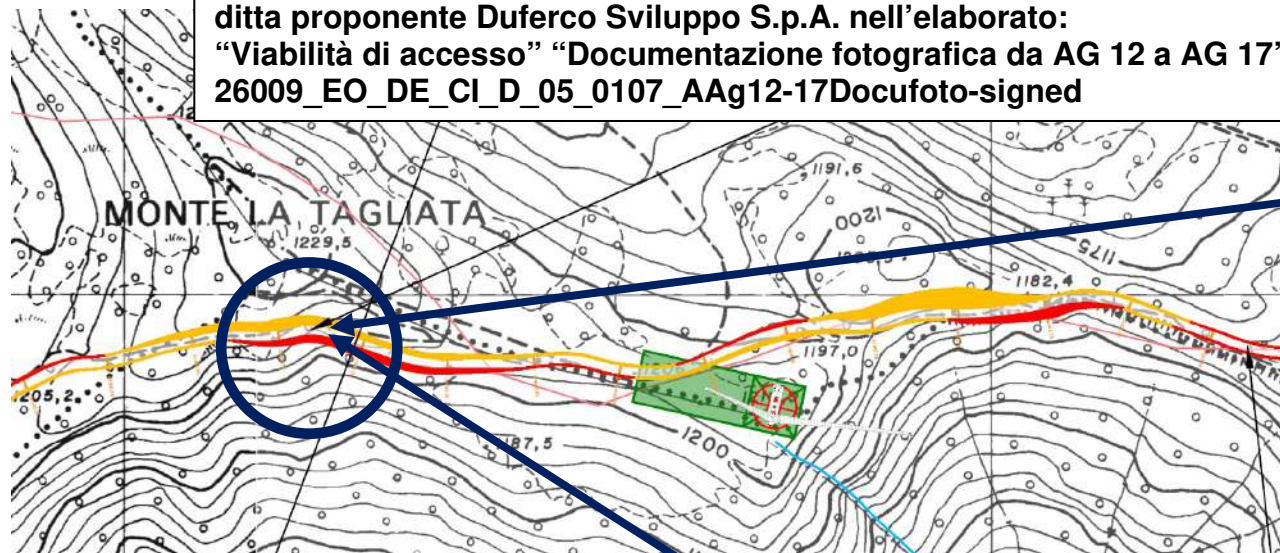
C.A.P. 43050

loc. Mormorola - Strada Provinciale, 1
Tel. 0525/67114-67144 Fax 0525/67001
E-mail valmozzola@comune.valmozzola.pr.it
Cod. Fisc. 00456620343

UFFICIO TECNICO

VALMOZZOLA, 24/06/2026

Foto della viabilità di accesso tra AG 15 e AG 16 come dichiarata dalla ditta proponente Duferco Sviluppo S.p.A. nell'elaborato:
"Viabilità di accesso" "Documentazione fotografica da AG 12 a AG 17"
26009_EO_DE_CI_D_05_0107_AAg12-17Docufoto-signed



Sentiero da AG12 a AG17

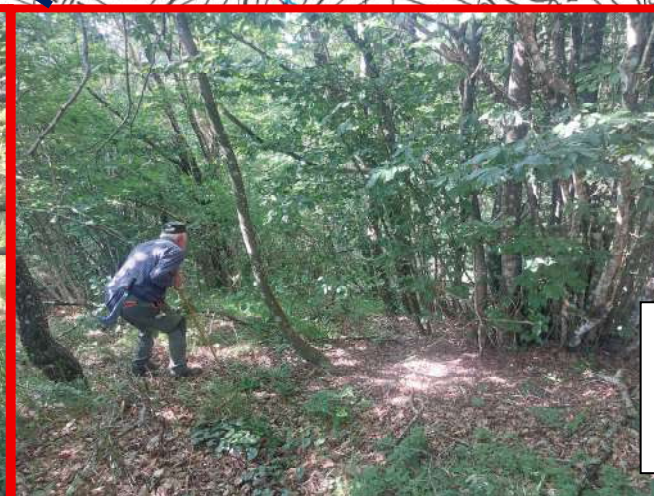


Foto scattate nel punto dichiarato dalla ditta proponente Duferco Sviluppo S.p.A. (sopralluogo dell'Ufficio Tecnico Comunale in data 23/06/2026)



COMUNE DI VALMOZZOLA

PROVINCIA DI PARMA

C.A.P. 43050

loc. Mormorola - Strada Provinciale, 1
Tel. 0525/67114-67144 Fax 0525/67001
E-mail valmozzola@comune.valmozzola.pr.it
Cod. Fisc. 00456620343

Sentiero da AG12 a AG17



Foto della viabilità di accesso tra AG 16 e AG 17 come dichiarata dalla ditta proponente Duferco Sviluppo S.p.A. nell'elaborato:
"Viabilità di accesso" "Documentazione fotografica da AG 12 a AG 17"
26009_EO_DE_CI_D_05_0107_AAg12-17Docufoto-signed



Foto scattata nel punto dichiarato dalla ditta proponente Duferco Sviluppo S.p.A. (sopralluogo dell'Ufficio Tecnico Comunale in data 23/06/2026)



COMUNE DI VALMOZZOLA

PROVINCIA DI PARMA

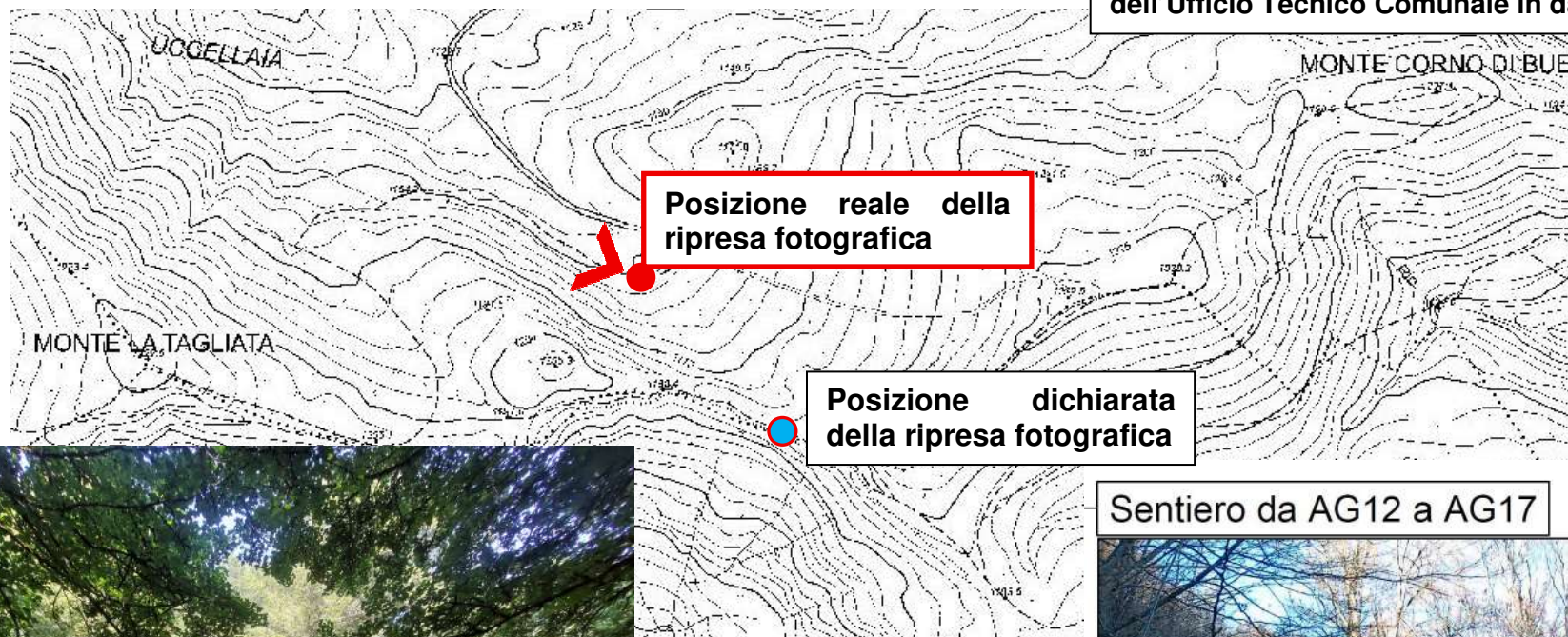
C.A.P. 43050

loc. Mormorola - Strada Provinciale, 1
Tel. 0525/67114-67144 Fax 0525/67001
E-mail valmozzola@comune.valmozzola.pr.it
Cod. Fisc. 00456620343

Confronto della viabilità di accesso tra AG 16 e AG 17 come dichiarata dalla ditta proponente Duferco Sviluppo S.p.A. nell'elaborato: "Viabilità di accesso" "Documentazione fotografica da AG 12 a AG 17" 26009_EO_DE_CI_D_05_0107_AAg12-17Docufoto-signed; e quanto rilevato sul posto durante il sopralluogo dell'Ufficio Tecnico Comunale in data 23/06/2026

UFFICIO TECNICO

VALMOZZOLA, 24/06/2026



Ripresa fotografica del 23/06/2026 con la cappella della Madonna delle Lacrime compresa nel cono visivo

Baracca di Pratogrande

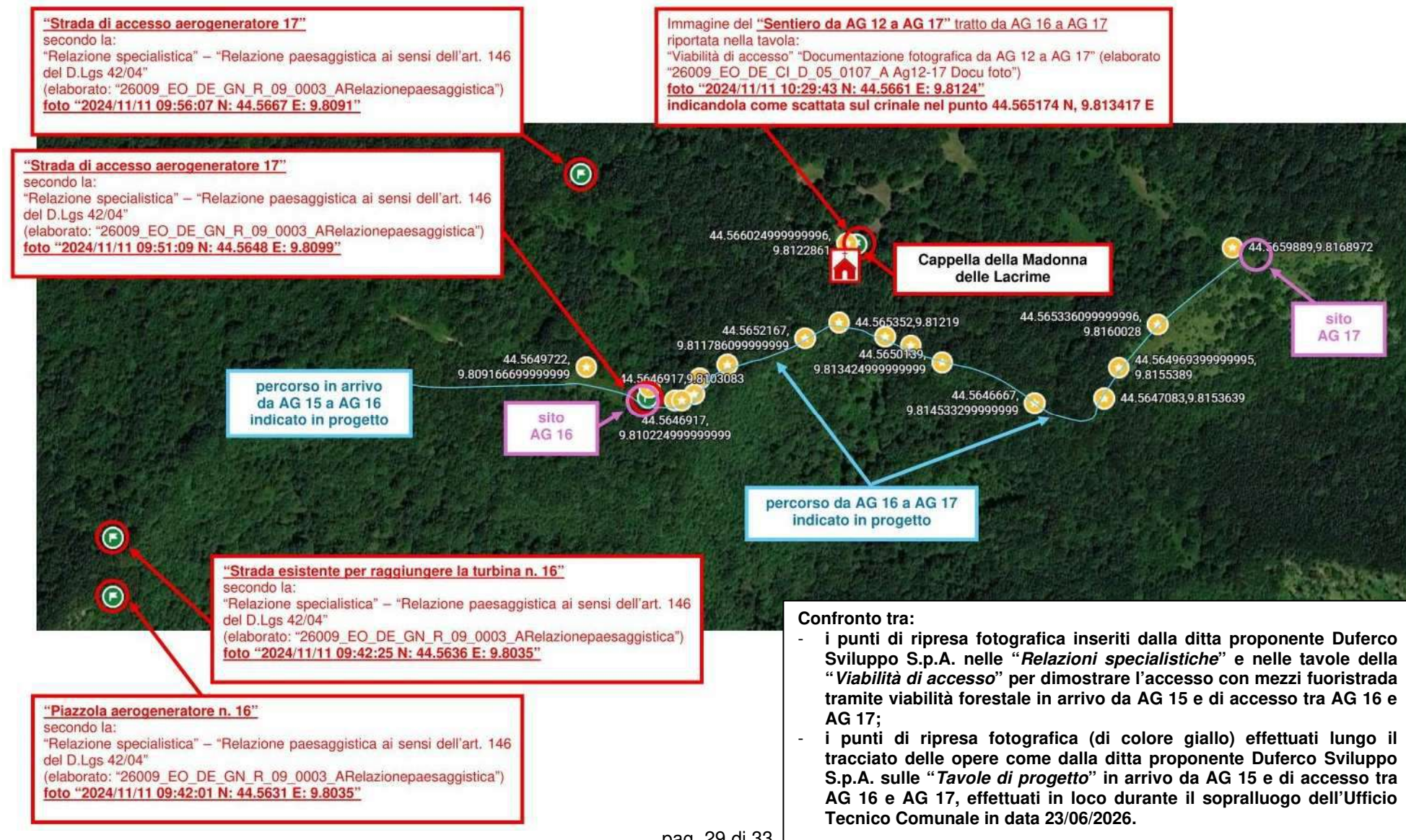
Sentiero da AG12 a AG17





UFFICIO TECNICO

VALMOZZOLA, 24/06/2026





UFFICIO TECNICO

VALMOZZOLA, 24/06/2026

Viabilità di accesso tra AG 15, AG 16 e AG 17 come dichiarata dalla ditta proponente Duferco Sviluppo S.p.A. nell'elaborato:
la "Relazione specialistica"
"Relazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/04"
(elaborato:
"26009 EO DE GN R 09 0003_ ARelazionepaesaggistica")

Duferco
Sviluppo

Piazzola aerogeneratore n. 15



STRADA DI ACCESSO AEROGENERATORE 16 E AREA TURBINA

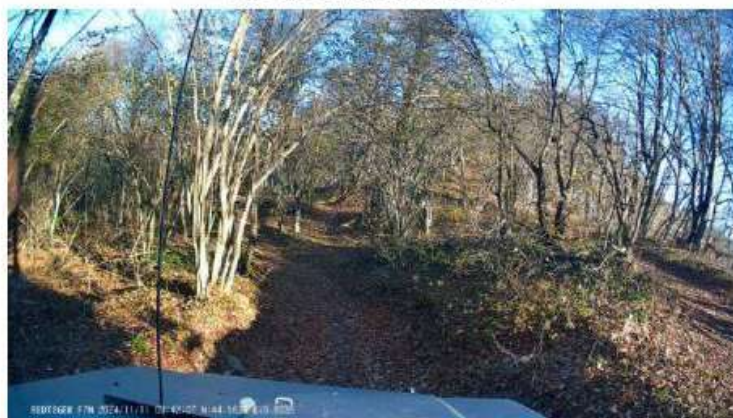
Strada esistente per raggiungere la turbina n. 16





Duferco
Sviluppo

Piazzola aerogeneratore n. 16



STRADA DI ACCESSO AEROGENERATORE 17





UFFICIO TECNICO

VALMOZZOLA, 24/06/2026

Duferco
Sviluppo



STRADA DI COLLEGAMENTO TRA PIAZZOLA 15 E 18





COMUNE DI VALMOZZOLA

PROVINCIA DI PARMA

C.A.P. 43050

loc. Mormorola - Strada Provinciale, 1
Tel. 0525/67114-67144 Fax 0525/67001
E-mail valmozzola@comune.valmozzola.pr.it
Cod. Fisc. 00456620343

UFFICIO TECNICO

VALMOZZOLA, 24/06/2026



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Conti dott. Andrea

REGIONE EMILIA ROMAGNA
PROVINCIA DI PARMA

PIANO STRUTTURALE COMUNALE

Piano redatto in forma associata tra i comuni di Berceto e Valmozzola

Adozione del Consiglio Comunale con Delibera n° 12 del 23/04/2004

Controdeduzione del Consiglio Comunale con Delibera n° 12 del 18 maggio 2005

Approvazione del Consiglio Comunale con Delibera n° 39 del 24 novembre 2007

Il Sindaco

Gabriella Olari

Il Segretario Comunale

Caffarra Maddalena

Il Progettista

Architetto Sergio Beccarelli

in collaborazione con

Architetto Paola Urangi

ESITI DELLA

VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

NOVEMBRE 2007

A.3 OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Il passo successivo verso la valutazione delle politiche del nuovo Piano Strutturale consiste nell'individuazione degli obiettivi perseguiti dal Piano, sia di carattere generale, desunti dagli strumenti pianificatori sovra-ordinati, sia di carattere specifico, emersi dall'analisi del Quadro conoscitivo.

A.3.1. Obiettivi generali

In merito alle scelte che caratterizzano la nuova legge regionale in materia di urbanistica e di pianificazione territoriale, si è evidenziata la centralità del tema ambientale e dell'integrazione con le scelte di pianificazione e gestione urbanistica. Rispetto a tale tema si è rafforzato il legame tra Piano Provinciale e Piano Strutturale Comunale, che dovrà contenere le scelte compatibili definite a scala di area vasta ed affidate all'autonomia di ciascun Comune.

Il Consiglio Provinciale di Parma ha approvato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale con delibera del Consiglio Provinciale n° 71 del 25/07/2003.

In tale piano sono stati predisposti dei dossier comunali, allo scopo di facilitare il rapporto tra la Provincia di Parma ed i suoi Comuni sul tema della pianificazione territoriale e urbanistica, nonché di rendere più immediata ed efficace la trasmissione ai singoli comuni delle specifiche prescrizioni, direttive ed indirizzi contenuti all'interno del Piano Territoriale di Coordinamento.

Vengono definite le più importanti azioni di valorizzazione che si intendono attivare nei confronti del patrimonio naturale, con l'obiettivo di realizzare una rete di aree di particolar pregio ambientale dove promuovere specifici progetti, attività e forme di gestione.

Il territorio di Berceto ricade in tre unità di paesaggio di rango provinciale, quella del Passante della Cisa, quella dei Massicci calcarei e infine quella delle Alte Valli del Parma e dell'Enza e risulta essere caratterizzato dalla presenza di un crinale classificato "principale" (dorsale al torrente Baganza), di un sistema di crinali "secondari" che interessano tutto il territorio, di un Calanco meritevole di tutela, a nord del comune, vicino al Torrente Grontone e di una Zona di Tutela naturalistica condivisa con il Comune di Terenzo.

In ambito ambientale Valmozzola ricade a metà tra le due unità di paesaggio "Bassa Montagna Ovest" e "Passante della Cisa", ed è tagliato a metà trasversalmente da un crinale principale,

mentre un crinale secondario segue il confine ovest e in vicinanza al confine nord, taglia in direzione est.

Berceto è classificato “Centro di base” e “Centro di turismo naturalistico”, presupposto dal quale dovranno partire proposte per ottimizzare tale caratteristica.

Il Comune di Valmozzola costituisce un’area di integrazione delle politiche territoriali con il Comune di Berceto, al fine di promuovere azioni condivise e strategiche per l’attuazione dei rispettivi strumenti urbanistici. In coerenza con tale obiettivo si inserisce l’iniziativa dei due comuni di promuovere congiuntamente l’elaborazione dei due piani strutturali ai sensi della L.R. 20/2000, e di attivare contemporaneamente la conferenza di pianificazione sui quadri conoscitivi e sui documenti preliminari dei relativi Piani Strutturali.

Per quanto riguarda le aree produttive sovra-comunali ed ecologicamente attrezzate, i due comuni rientrano nello stesso Ambito territoriale per la pianificazione di insediamenti produttivi.

In considerazione della crescente domanda di qualità ambientale e turistica espressa a livello provinciale nei confronti delle aree montane, si avverte l’esigenza di trovare una soluzione alla conflittualità emersa negli ultimi anni tra il pregio ambientale del sistema alto montano e l’offerta turistica piuttosto scadente.

Pertanto, nel quadro degli indirizzi di pianificazione provinciale e dei relativi criteri di compatibilità ambientale, gli obiettivi di sostenibilità ambientale e territoriale assunti dai due comuni si possono così individuare:

- riduzione del rischio di dissesto idrogeologico;
- riduzione del rischio idraulico;
- tutela del paesaggio e del patrimonio storico del territorio;
- conservazione della biodiversità (protezione della flora e della fauna autoctone);
- consolidamento-risanamento delle situazioni di dissesto idrogeologico;
- qualificazione della rete di smaltimento e depurazione;
- razionalizzazione dell’uso del suolo nelle aree a rischio;
- riduzione dell’inquinamento da campo elettromagnetico;

- valorizzazione del patrimonio architettonico e delle permanenze storiche del territorio;
- qualificazione della funzione del paesaggio.

A queste politiche generali d'ambito sono associati specifici obiettivi emersi in sede di conferenza di pianificazione che tendono a tradurre gli obiettivi generali del PTCP in reali politiche di piano, ovvero:

- 1 Garantire la continuità del processo di pianificazione che l'Amministrazione Comunale ha in atto, valutando le scelte già effettuate ed inserendole nel nuovo quadro pianificatorio, ritenendo che la struttura territoriale e urbana conseguente i passati strumenti urbanistici costituisca patrimonio della collettività.
- 2 Consolidare ed incrementare l'assetto socio-economico e demografico del territorio comunale al fine di tutelare i livelli di soglia dei servizi esistenti e se possibile di incrementarli, ciò ovviamente nell'ambito di un corretto processo di incremento demografico.
- 3 Facilitare processi di delocalizzazione industriale dal centro urbano verso aree industriali specifiche in modo da bonificare piccole aree ora comprese nel perimetro residenziale al fine di innalzare la qualità della residenza e di razionalizzare i processi produttivi.
- 4 Creare un piano delle nuove opportunità che, nel rispetto dei parametri ambientali e della vivibilità complessiva della città, offra ai residenti più ampie possibilità di intervento diretto con un apparato normativo chiaro, trovando come unico limite alle esigenze dei singoli quelle eventualmente contrapposte della collettività ossia quelle del pubblico interesse.
- 5 Incentivare il recupero e il riuso di tutto il patrimonio edilizio esistente, con particolare riguardo all'edilizia storica e all'edilizia rurale dove, ad un incremento delle possibilità insediative e di destinazione d'uso dovranno corrispondere diversi livelli di tutela dell'edificio che, prevedendo la sua salvaguardia tipologica e compositiva, non ne impediscano l'effettivo riuso.
- 6 Costituire un sistema di mobilità pedonale e ciclabile accessibile, protetta e sicura dal tessuto urbano ai servizi puntuali, in modo da fornire pari opportunità di accesso anche ai soggetti sociali più deboli.
- 7 Coordinare le politiche di localizzazione e gestione delle nuove aree industriali, costituendo alcuni piccoli ambiti di valenza intercomunale a fronte delle infrastrutture esistenti.

- 8 Prevedere la fattibilità del completamento della tangenziale del capoluogo di Berceto prevedendo un nuovo tratto, che consentirebbe di chiudere l'anello della tangenziale, già prevista nell'attuale PRG sul lato ovest, congiungendola con la statale della Cisa, al fine di migliorare il congestionamento del traffico indotto dalla chiusura frequente dell'asse autostradale.
- 9 Prevedere un'articolazione delle modalità di intervento sui suoli agricoli funzionale, a seconda degli ambiti, alla protezione idrogeologica dei suoli, alla valorizzazione di produzioni tipiche o all'incremento delle forme di attrazione turistico-ricettiva del territorio.

A.3.2. Obiettivi specifici

Come sopra accennato, dalle analisi effettuate per la redazione del Quadro Conoscitivo sono emerse le principali criticità, gli elementi sensibili da preservare e le tendenze evolutive dei territori oggetto di studio.

L'approccio integrato nei confronti di tali informazioni ha consentito di individuare gli obiettivi strategici da promuovere attraverso il nuovo Piano Strutturale Comunale di Berceto e Valmozzola.

Di seguito si propone una elencazione sintetica dei principali obiettivi raggruppati, per facilità espositiva, nelle principali componenti analizzate.

Obiettivi relativi al sistema agro-silvo-pastorale

Suddivisione del territorio in base alle seguenti aree omogenee

- Aree a protezione idrogeologica esclusiva: Protezione del suolo e regimazione delle acque;
- Aree a protezione idrogeologica prevalente: Rendere compatibile l'uso produttivo del suolo (agricolo e forestale) portato avanti sinergicamente agli obiettivi di protezione idrogeologica;
- Aree a prevalente produttività agro-forestale potenziale: Valorizzazione di produzioni tipiche;
- Aree a vocazione naturalistica ambientale prevalente: Obiettivo conservazionistico, eliminazione di depositi abusivi e loro bonifica;
- Aree a vocazione naturalistica ambientale prevalente: Obiettivo conservazionistico del pSIC Monte Barigazzo, Pizzo d'Oca nel comune di Valmozzola e pSIC di Groppi di Gorro e Groppi rossi nel comune di Berceto

- Aree a prevalente funzione ricreativo-turistica: Incrementare la forma di attrazione turistico-ricettiva, recupero di habitat ad elevata valenza storico-testimoniale.

Incentivazione del recupero degli edifici esistenti di valore storico testimoniale consentendo la rifunzionalizzazione dei complessi esistenti nel territorio rurale, anche per scopi non strettamente collegati con la conduzione agricola dei fondi e favorendo l'uso di tali edifici attraverso il divieto di realizzare nuove costruzioni per le abitazioni dei conduttori dei fondi.

Obiettivi relativi al Sistema faunistico

- Conservazione di habitat di importanza strategica;
- Conservazione delle risorse faunistiche;
- Promozione di forme d'uso compatibili con la conservazione e la promozione turistica;
- Limitazione dell'impatto sulla fauna selvatica nel contesto socio-economico.

Obiettivi relativi al dissesto

- Delimitazione a grande scala e identificazione puntuale dello stato evolutivo;
- Interventi finalizzati al riequilibrio idrogeologico-forestale con azioni mirate alla regimazione delle acque e protezione del suolo;
- Ripristino della rete scolante.

Obiettivi relativi al sistema idraulico

- Favorire lo sviluppo naturalistico dei territori fluviali attraverso protezione e fruizione sostenibile;
- Mantenere e migliorare la qualità ambientale delle acque superficiali e degli ambienti fluviali;
- Mantenere e salvaguardare ambiti fluviali all'interno dei quali possano defluire le piene;
- Potenziamento di attività turistico-ricreative di ambito fluvio-lacuale.

Obiettivi relativi all'ambiente acustico

- Mantenimento della situazione attuale e/o miglioramento delle criticità eventuali.

Obiettivi relativi al sistema insediativo

- Potenziamento del sistema insediativo;
- Creazione di un effetto catalizzatore e attrattivo per l'esterno;

- Mantenimento e la qualificazione degli attuali livelli dei servizi e delle dotazioni territoriali;
- Qualificazione funzionale ed edilizia degli edifici esistenti;
- Equilibrata integrazione tra la funzione abitativa e le attività economiche e sociali con essa compatibili;
- Miglioramento delle condizioni di salubrità dell'ambiente urbano;

A.4.6. Ambiti del territorio urbanizzato con situazioni esistenti di pericolosità e rischio di instabilità

Sono stati segnalati i centri abitati che presentano evidenti e diffusi problemi di instabilità e che quindi necessitano di provvedimenti finalizzati alla messa in sicurezza e al consolidamento dello stato di fatto definiti in base a tre tipi di pericolosità:

1. ambiti del territorio urbanizzato con situazioni esistenti di instabilità, ovvero sui quali gravano delle frane attive;
2. ambiti del territorio urbanizzato con situazioni potenziali di instabilità, ovvero sui quali gravano delle frane quiescenti;
3. ambiti del territorio urbanizzato posti in fregio a situazioni di instabilità potenziali o esistenti, ovvero che sono tangenti a frane attive e/o quiescenti.

Si tratta quindi di situazioni per le quali è opportuno prevedere monitoraggi e approfondimenti di indagini, che consentano di mettere a punto metodologie di intervento per gli edifici esistenti per garantire l'abitabilità degli insediamenti esistenti nel tempo, condizione a sua volta necessaria a garantire il presidio del territorio rurale.

Sono stati inoltre evidenziati ambiti del territorio urbanizzato, posti in fregio a situazioni di instabilità di cui occorre tener conto nella eventuale pianificazione e monitoraggio del territorio.

Il capoluogo di Berceto è stato evidenziato come appartenente a quest'ultima categoria, anche se le condizioni morfodinamiche del versante che digrada dal capoluogo al fondovalle del torrente Manubiola appartengono ad una situazione evolutiva (deformazione gravitativa profonda di versante) che solo in via provvisoria è stata assimilata alla definizione di frana quiescente.

A.4.7. Territorio rurale

L'analisi territoriale compiuta in relazione a fattori di ordine fisico, biologico, vegetazionale, antropico, consente di giungere alla individuazione di aree omogenee sotto il profilo vocazionale del territorio.

Tale individuazione estrapolata a seguito delle riflessioni contenute nei paragrafi dei Documenti Preliminari relativi al sistema agro-silvo-pastorale sono state riportate alla classificazione contenuta negli articoli A-17 e A-19 della L.R. 20/2000.

Si è convenuto di non individuare la categoria dell'art. A-18 degli "ambiti agricoli di rilievo paesaggistico" in quanto si ritiene non essere riferibile ad un territorio del sistema appenninico quale il nostro.

Gli ambiti rurali omogenei sono stati peraltro individuati in relazione agli obiettivi che si vogliono perseguire nella gestione del sistema agro-silvo-pastorale:

- Aree a prevalente valore naturale e ambientale (riconducibili alle aree di valore naturale ed ambientale di cui all'art.A-17 della L.R. 20/2000) in cui l'obiettivo principale è quello conservazionistico dell'ambiente, cercando di riportare allo stato naturale e all'equilibrio ecologico quelle strutture vegetazionali che si sono alterate quando la pressione demografica del passato agiva negativamente sul territorio.
- Aree agro-forestali a prevalente vocazione produttiva (riconducibili agli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola di cui all'art.A-19 della L.R. 20/2000) in cui l'obiettivo da perseguire è quello di valorizzare le produzioni agricole caratterizzate da qualità e dalla tipicità proprie dell'ambiente montano, cui l'estensione della copertura forestale conferisce un elevato gradiente di naturalità, soprattutto se ne viene assicurata una razionale gestione.
- Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico con funzioni turistico-ricreative. L'afflusso turistico ricreativo rappresenta uno dei settori con possibilità di sviluppo e di potenziamento per migliorare l'economia dei territori montani, ancorché limitati alla stagionalità estiva ed autunno primaverile. Il territorio dei Comuni di Berceto e Valmozzola in ciò può essere favorito per una consolidata capacità ricettiva e per un flusso turistico privilegiato da parte dei centri urbani. L'individuazione di tale ambito risponde pertanto alla necessità di incrementare la forma di attrazione turistico-ricreativa che l'ambiente e il paesaggio possono offrire ai fruitori turistici.

A.4.8. Ambiti rurali sensibili da riqualificare e/o valorizzare

Nella cartografia è stato evidenziato un particolare ambito da sottoporre ad apposito studio idrogeologico che interessa il cosiddetto "lago del Gingino" situato nella zona nord del capoluogo di Berceto, in una zona altamente depressa e difficilmente raggiungibile posta in prossimità della Strada Statale della Cisa.

La presenza di acqua in tale bacino ha provocato all'abitato di Berceto notevoli disagi e problemi nei periodi di alluvioni e di grandi precipitazioni. Tale area è attualmente in fase di studio e di monitoraggio a cura del servizio Provinciale Difesa del Suolo. Si auspica quindi che venga redatto uno studio di fattibilità mirato alla soluzione di questo specifico rischio di tipo idrogeologico.

In questi ambiti si è ritenuto opportuno evidenziare il sistema, tuttora vigente nel Comune di Valmozzola, degli usi civici, in quanto si ritiene di notevole importanza il mantenimento e la valorizzazione di tale forma storica di gestione del territorio. Il PSC provvederà a normare tali zone

in modo da evitare qualsiasi alterazione delle caratteristiche essenziali degli elementi di organizzazione territoriale. Le perimetrazioni delle comunaglie di Valmozzola rientrano negli Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico con funzioni turistico-ricreative, in quanto tale porzione di territorio è caratterizzata anche dal sistema del Monte Barigazzo tuttora riconosciuto per la sua valenza paesaggistica (pSIC). Si ritiene che tale tipo di sovrapposizione non sia in contrasto in quanto le disposizioni e le regolamentazioni delle comunaglie favoriscono comunque l'utilizzo ai fini turistici del territorio, come fonte economica alternativa.

REGIONE EMILIA ROMAGNA
PROVINCIA DI PARMA
COMUNE DI VALMOZZOLA

PIANO STRUTTURALE COMUNALE

Adozione del Consiglio Comunale con Delibera n° 12 del 23/04/2004

Controdeduzione del Consiglio Comunale con Delibera n° 12 del 18 maggio 2005

Approvazione del Consiglio Comunale con Delibera n° 39 del 24 novembre 2007

Il Sindaco

Olari Gabriella

Il Segretario Comunale

Caffarra Maddalena

Il Progettista

Architetto Sergio Beccarelli

in collaborazione con

Architetto Paola Urangi

VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE estratto relativo allo **STUDIO DI INCIDENZA**

NOVEMBRE 2007

Premessa metodologica

La presente Valutazione di Incidenza è stata impostata sulla base della Guida Metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva "Habitat" 92/43/CEE.

Tale direttiva prevede che qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso o necessario alla gestione del sito, ma che possa avere incidenze significative sullo stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una valutazione appropriata dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.

Sulla scorta di MN2000, nonché dei casi più importanti e della pratica evolutasi nel frattempo, sussiste ormai un consenso generalizzato sul fatto che le valutazioni richieste dall'articolo 6 siano da realizzarsi per livelli.

Il presente studio si è fermato al **Livello 1: screening** - processo di individuazione delle implicazioni potenziali di un progetto o piano su un Sito Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, e determinazione del possibile grado di significatività di tali incidenze.

Questo perché il Progetto non risulta direttamente connesso o necessario per la gestione del sito ai fini della conservazione della natura e tanto meno si prevedono ricadute significative sul sito.

Le indicazioni della guida sono inoltre in linea con l'impostazione generale raccomandata dai documenti della Commissione europea in materia di screening, determinazione della significatività e revisione delle VIA. Nel caso di piani o progetti interessati dalle direttive VIA o VAS, le valutazioni dell'articolo 6 possono essere incorporate nelle valutazioni ivi previste.

Nondimeno, le valutazioni previste dall'articolo 6 rimangono comunque chiaramente distinte e a sé stanti all'interno di una dichiarazione ambientale o sono riportate in un documento a parte, come nel presente caso.

La fase relativa allo Screening analizza pertanto la possibile incidenza che un progetto o un piano può avere sul sito Natura 2000, sia isolatamente sia congiuntamente con altri progetti o piani, valutando se tali effetti possono essere considerati oggettivamente irrilevanti.

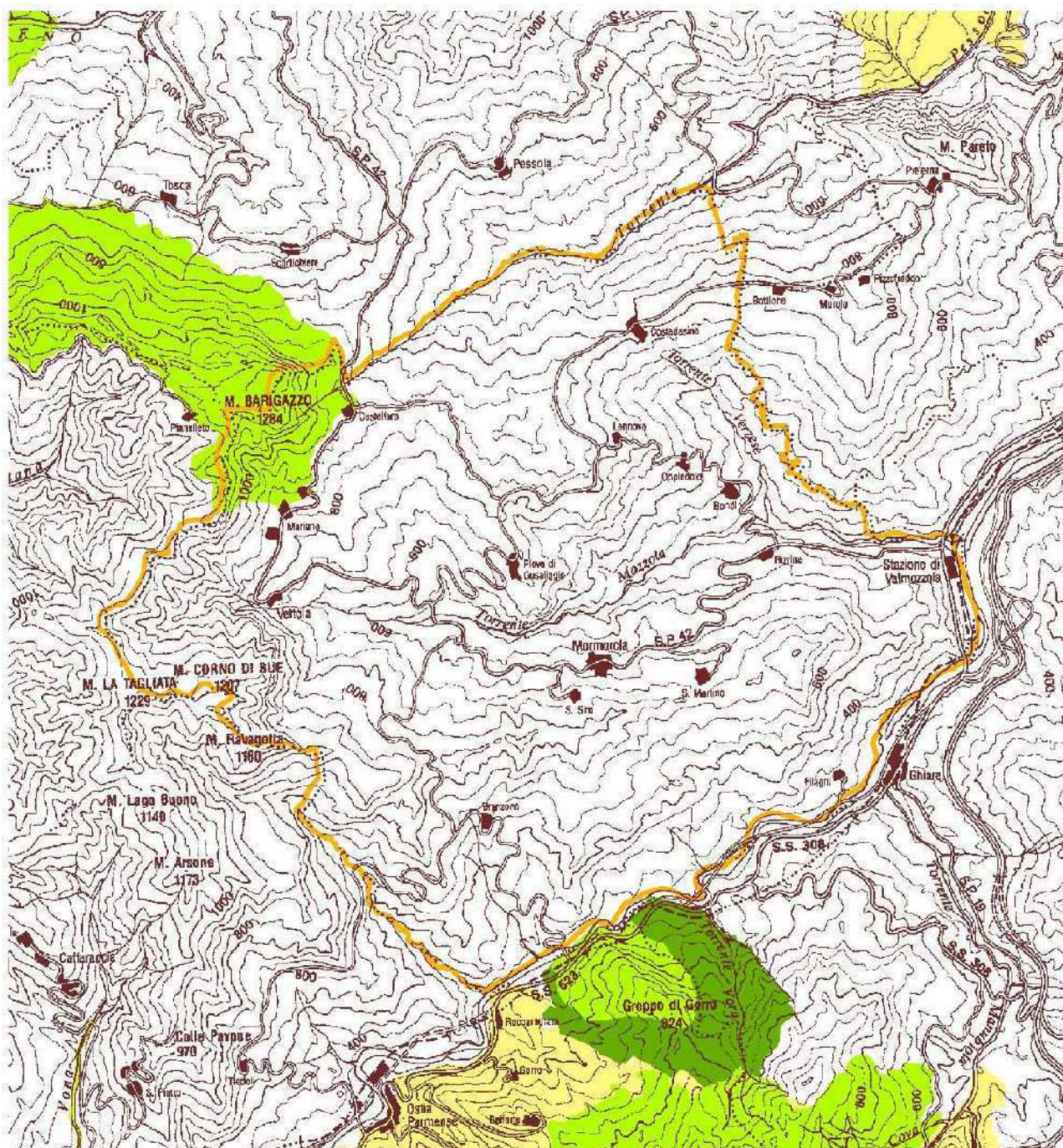
Gli elementi della Programmazione delle Risorse Biologiche

Sul territorio del Comune di Valmozzola si trova un Sito di Importanza Comunitaria di cui si riportano gli estremi più importanti nella tabella sottostante. Nell'intorno del territorio comunale si trovano altri tipi di istituti relativi alla programmazione delle risorse biologiche, che riguardano però altri territori comunali posti sempre nella Provincia di Parma.

Tipo di istituto	Denominazione	Riferimento normativo	Obiettivi della programmazione
Sito di Importanza Comunitaria (SIC)	Monte Barigazzo Pizzo d'Oca IT 4020012	D.M. 3/4/2000 ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Direttiva Habitat"	Conservazione specie vegetali e animali di interesse comunitario (Coeloglossum viridae, Dactylorhiza incarnata, Canis Lupus)

L'immagine successiva evidenzia la localizzazione del SIC all'interno del territorio comunale di Valmozzola e rappresenta anche gli altri istituti di programmazione della risorse biologiche posti nelle immediate vicinanze.

Il SIC in questione interessa il territorio di Valmozzola solo per la propaggine orientale, mentre per il resto dell'estensione interessa i territori dei comuni di Bardi e Varsi.



- Siti di Importanza Comunitaria
- Oasi di Protezione della Fauna
- Aziende Faunistico Venatorie

Descrizione delle previsioni del piano

Il Sito di Importanza Comunitaria Monte Barigazzo Pizzo d'Oca IT 4020012 che interessa il Comune di Valmozzola è già evidenziato nelle tavole in scala 1:5.000 del PSC adottato. In particolare è riportato nelle tavole 3.3, 3.5, 3.6 appartenenti alla serie denominata "Tutele ambientali e storico culturali e ambiti omogenei del territorio comunale".

La recente delibera n. 167/06 della Regione Emilia Romagna non apporta modifiche alla perimetrazione evidenziata in tali tavole.

Gli ambiti territoriali compresi all'interno di tali SIC sono normati dall'art. 11.9 del del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), in cui sono riportate le specifiche degli Habitat e le procedure necessarie relative a piani e progetti che dovessero interessare tali ambiti.

Il SIC si estende principalmente, all'interno del territorio di Valmozzola, nelle pendici del Monte Barigazzo ed è delimitato complessivamente sul lato est dalla Strada Provinciale n. 42. Su questa strada si attestano due piccoli nuclei abitati compresi all'interno del perimetro del SIC: Maestri e Corrieri.

Le previsioni di piano, regolamentate come previsto dalle Norme Tecniche di attuazione presenti nel RUE, indicano l'implemento di alcuni lotti a ridosso di uno dei due centri abitati.

Il PSC individua infatti alcuni modesti interventi edilizi integrativi localizzati o in ambiti urbanizzati o in ambiti contigui a centri urbani minori, nei quali è compatibile la realizzazione, entro determinati limiti, di singoli interventi di edificazione di modesta dimensione per esigenze locali. Tali aree vengono classificate come aree di completamento di tipo residenziale sulle quali, al pari di quelle del tessuto consolidato, sarà possibile intervenire con intervento edilizio diretto.

Tali modesti interventi edilizi integrativi sono individuati sulla base di criteri di idoneità idrogeologica, di sostenibilità ambientale e di coerenza urbanistica e di adiacenza a contesti già urbanizzati e infrastrutturati.

Le modalità di intervento previste per i modesti interventi edilizi integrativi sono rinviate all'art. 11.22 del RUE in quanto tali aree sono state assimilate alle "aree urbane consolidate" e pertanto assoggettate agli stessi parametri edilizi.

Pertanto non si riscontrano implicazioni potenziali del piano sul Sito Natura 2000 e conseguentemente nessuna azione significativa nei suoi confronti.

Per contro il territorio individuato all'interno dei SIC è stato sottoposto dal Piano Strutturale anche ad altre zonizzazioni di tutela e valorizzazione del territorio, in recepimento anche a pianificazione di tipo sovraordinato. Le aree sono infatti comprese nelle "Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale" introdotte dal Piano Paesistico e dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e comprendono alcune emergenze di tipo naturalistico che sono sottoposte ad ulteriore disposizione di tutela e valorizzazione regolamentate dall'art. 11.10 del Regolamento Urbanistico Edilizio. Si tratta nello specifico dell'emergenza geomorfologica dei "calanchi di Rio Bore" e dell'emergenza forestale dei

“castagneti da frutto di prato dell’Arato”.

Di seguito si riporta l’articolo specificatamente dedicato ai Siti di Importanza Comunitaria all’interno del RUE.

Art. II.9 - Siti di Importanza Comunitaria

I Siti di Importanza Comunitaria individuati nella Tavola 3 ai sensi della Direttiva 92/43/CEE “Direttiva Habitat” così come recepita con DPR n° 357 del 8 settembre 1997 e DPR n° 120 del 12 marzo 2003 sono aree ove la conservazione degli aspetti naturalistico ambientali risulta prioritaria alla luce della normativa citata. In particolare la conservazione delle specie o degli habitat presenti in relazione all’appartenenza agli elenchi riportati negli allegati delle due convenzioni CEE di riferimento, ovvero la Direttiva Habitat appunto e la Direttiva Uccelli. In base all’art. 6) comma 3, della prima, qualunque piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito esistente o proposto della Rete Natura 2000 (che comprende oltre ai SIC anche le ZPS, Zone di Protezione Speciale) deve essere sottoposto a procedimento preventivo denominato Valutazione d’Incidenza. Questa prevede una procedura complessa che si compone di quattro fasi, ovvero: fase di screening, fase di valutazione appropriata, fase di analisi delle soluzioni alternative ed infine fase di definizione delle misure di compensazione. Un’analitica articolazione di tale procedura è proposta dallo stesso Servizio Conservazione della Natura del Ministero dell’Ambiente.

Di interesse per le aree comunali è un proposto Sito di Importanza Comunitaria, collocato nella porzione occidentale del Comune ed esteso anche in comune di Bardi e Varsi, denominato “Monte Barigazzo, Pizzo d’Oca”, si rammenta al proposito che la valutazione di incidenza va estesa anche alle aree esterne ai pSIC ove vengano proposti progetti la cui influenza possa avere ripercussioni su aree della rete Natura 2000. Le Cartografia di dettaglio di questa area fa parte del PTC provinciale. Di seguito tuttavia al fine di descrivere le qualità che hanno fatto sì che l’area citata fosse inserita negli elenchi Natura 2000 si propongono in forma esplicita piuttosto che indicizzata gli elenchi della banca dati del Ministero dell’Ambiente riportante la caratterizzazione degli habitat, evidenziando con la sottolineatura quelli prioritari ai sensi della Direttiva 92/43 CEE e sui quali andranno principalmente indirizzate le eventuali valutazioni d’incidenza proposte.

TIPO DI SITO	CODICE DEL SITO	NOME DEL SITO	DATA DI COMPILAZIONE	DATA DI AGGIORNAMENTO	DATA DI DESIGNAZIONE DEL SITO COME ZPS	AREA	LUNGHEZZA	REGIONE BIOGEOGRAFICA ALPINA	REGIONE BIOGEOGRAFICA CONTINENTALE	REGIONE BIOGEOGRAFICA MEDITERRANEA
B	IT4020012	MONTE BARIGAZZO, PIZZO D'OCA	nov-95	apr-98		2447			X	

CODICE DEL SITO	NOME DEL SITO	CODICE DELL'HABITAT	% DI COPERTURA
IT4020012	MONTE BARIGAZZO, PIZZO D'OCA	Altri	90
IT4020012	MONTE BARIGAZZO, PIZZO D'OCA	spiagge ghiaiose	1
IT4020012	MONTE BARIGAZZO, PIZZO D'OCA	Corpi d'acqua interni	1
IT4020012	MONTE BARIGAZZO, PIZZO D'OCA	Torbiere, stagni, paludi	1
IT4020012	MONTE BARIGAZZO, PIZZO D'OCA	Brughiere, boscaglie, macchie, garighe.	1
IT4020012	MONTE BARIGAZZO, PIZZO D'OCA	praterie aride, steppe	1
IT4020012	MONTE BARIGAZZO, PIZZO D'OCA	Culture cerealicole estensive	1
IT4020012	MONTE BARIGAZZO, PIZZO D'OCA	Praterie migliorate	1
IT4020012	MONTE BARIGAZZO, PIZZO D'OCA	altri terreni agricoli	1
IT4020012	MONTE BARIGAZZO, PIZZO D'OCA	Foreste di caducifolie	1
IT4020012	MONTE BARIGAZZO, PIZZO D'OCA	habitat rocciosi, detriti di falda, aree sabbiose.	1

CODICE DEL SITO	NOME DEL SITO	CODICE DELL'HABITAT	% DI COPERTURA DELL'HABITAT	RAPPRESENTATIVITA'	SUPERFICIE RELATIVA	STATO DI CONSERVAZIONE	VALUTAZIONE GLOBALE
IT4020012	MONTE BARIGAZZO, PIZZO D'OCA	Fiumi con argini melmosi con vegetazione del <i>Chenopodium rubri</i> p.p. e <i>Bidention</i> p.p.	2	eccellente	0-2% naz.	eccellente	valore eccellente
IT4020012	MONTE BARIGAZZO, PIZZO D'OCA	Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Salix elaeagnos</i>	1	eccellente	0-2% naz.	eccellente	valore eccellente
IT4020012	MONTE BARIGAZZO, PIZZO D'OCA	<u>Foreste alluvionali di <i>Alnus glutinosae</i> <i>Fraxinus excelsior</i></u>	3	buona	0-2% naz.	eccellente	valore buono
IT4020012	MONTE BARIGAZZO, PIZZO D'OCA	Formazioni a <i>Juniperus communis</i> su lande o prati calcicoli	5	eccellente	0-2% naz.	eccellente	valore eccellente
IT4020012	MONTE BARIGAZZO, PIZZO D'OCA	Rocce silicee con vegetazione pioniera del <i>Sedo Sclerantion</i> o del <i>Sedo albi</i> - <i>Veronocion dillenii</i>	1	eccellente	0-2% naz.	eccellente	valore eccellente
IT4020012	MONTE BARIGAZZO, PIZZO D'OCA	Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica	1	eccellente	0-2% naz.	eccellente	valore eccellente
IT4020012	MONTE BARIGAZZO, PIZZO D'OCA	Praterie calcaree sub Atlantiche moderatamente secche	5	buona	0-2% naz.	eccellente	valore eccellente

IT402001 2	MONTE BARIGAZZO, PIZZO D'OCA	Praterie calcaree sub Atlantiche secche	5	eccellente	0-2% naz.	eccellente	valore eccellente
IT402001 2	MONTE BARIGAZZO, PIZZO D'OCA	<u>Formazioni erbose calcicole rupicole o basofile dell'Alyso-Sedion albi.</u>	5	eccellente	0-2% naz.	eccellente	valore eccellente
IT402001 2	MONTE BARIGAZZO, PIZZO D'OCA	Torbiere di transizione e instabili	1	buona	0-2% naz.	buona	valore buono

Oltre agli habitat vengono individuate quali specie caratterizzanti le qualità dell'area anche alcune specie di pesci, uccelli e mammiferi, anche di questi si riportano i dati essenziali in forma estesa così come desunti dalle banche dati del Servizio Conservazione della Natura del Ministero dell'Ambiente.

CODICE DEL SITO	NOME DEL SITO	NUMER O DELLA SPECIE	NOME DELLA SPECIE	RESIDEN ZA	NIDIFICAZIO NE/RIPROD UZIONE	SVERNA MENTO	TAPPA	POPOLAZI ONE	CONSER VAZION E	ISOLAME NTO	VALUTA ZIONE GLOBAL E
IT40200 12	MONTE BARIGAZZO, PIZZO D'OCA	1138	Barbus meridionalis	Comun e				0-2% naz.	Buona	non isolata	Buona
IT40200 12	MONTE BARIGAZZO, PIZZO D'OCA	1137	Barbus plebejus	Rara				0-2% naz.	Buona	non isolata	Buona
IT40200 12	MONTE BARIGAZZO, PIZZO D'OCA	1115	Chondrostoma genei	Rara				0-2% naz.	Buona	non isolata	Buona
IT40200 12	MONTE BARIGAZZO, PIZZO D'OCA	1149	Cobitis taenia	molto rara				0-2% naz.	Media	non isolata	Signific ativa
IT40200 12	MONTE BARIGAZZO, PIZZO D'OCA	1131	Leuciscus souffia	Comun e				0-2% naz.	Buona	non isolata	Buona
IT40200 12	MONTE BARIGAZZO, PIZZO D'OCA	A224	Caprimulgus europaeus		Comune			0-2% naz.	Buona	non isolata	Buona
IT40200 12	MONTE BARIGAZZO, PIZZO D'OCA	A224	Caprimulgus europaeus				Comun e	0-2% naz.	Buona	non isolata	Buona
IT40200 12	MONTE BARIGAZZO, PIZZO D'OCA	A072	Pernis apivorus				Present e	0-2% naz.	Buona	non isolata	Buona
IT40200 12	MONTE BARIGAZZO, PIZZO D'OCA	A072	Pernis apivorus		Rara			0-2% naz.	Buona	non isolata	Buona
IT40200 12	MONTE BARIGAZZO, PIZZO D'OCA	1352	Canis lupus				molto rara	0-2% naz.	Buona	non isolata	Buona

REGIONE EMILIA ROMAGNA
PROVINCIA DI PARMA

COMUNE DI VALMOZZOLA

PIANO

STRUTTURALE

COMUNALE

Piano redatto in forma associata tra i comuni di Berceto e Valmozzola

Adozione del Consiglio Comunale con Delibera n° 12 del 23/04/2004

Controdeduzione del Consiglio Comunale con Delibera n° 12 del 18 maggio 2005

Approvazione del Consiglio Comunale con Delibera n° 39 del 24 novembre 2007

Il Sindaco

Gabriella Olari

Il Segretario Comunale

Caffarra Maddalena

Il Progettista

Architetto Sergio Beccarelli

in collaborazione con

Architetto Paola Urangi

NORME TECNICHE

NOVEMBRE 2007

I valori pluviometrici ed idrologici riportati nel Quadro Conoscitivo e nel Documento Preliminare del PSC rappresentano un riferimento per la progettazione di opere di difesa idraulica, consolidamento dei versanti ed infrastrutture a rete per l'approvvigionamento e lo smaltimento delle acque. Tali valori sono subordinati a quanto indicato nelle Direttive di cui al comma precedente.

Variazioni ai suddetti valori potranno essere apportate solamente in seguito a studi idraulici di maggior dettaglio e comunque nel rispetto di quanto appositamente specificato nelle N.T.A. del P.A.I. dell'Autorità di bacino del fiume Po.

Art.II.2 – Tutele e vincoli derivanti da provvedimenti legislativi e piani sovraordinati

In conformità alle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) e agli altri provvedimenti sovraordinati il Piano Strutturale Comunale ha accertato la consistenza, la localizzazione e la vulnerabilità delle risorse naturali presenti sul territorio comunale. La disciplina di vincolo di dette aree si sovrappone a quella specifica dell'ambito in cui ricadono, determinando una doppia lettura sovrapposta del regime dell'ambito. Tutti gli interventi edilizi o di trasformazione territoriale, ammessi nell'ambito di riferimento, dovranno essere dunque verificati anche rispetto al regime dei vincoli di natura ambientale e paesaggistica di cui al presente Titolo II e saranno ammessi solo in conformità con la specifica disciplina di vincolo di dette aree.

Per i territori ed ambiti valgono le disposizioni di cui al precedente articolo.

Determinazioni del PSC

Il PSC individua nella Tav. n° 3:

- le aree interessate da tutele direttamente individuate dal Piano di Assetto Idrogeologico e dal Piano Territoriale Paesistico Regionale, come modificate dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, e precisamente:
 - a. Zone di tutela dei caratteri ambientali di bacini e corsi d'acqua. Fascia A (art. 12 PTCP);*
 - b. Zone di tutela dei caratteri ambientali di bacini e corsi d'acqua. Fascia B (art. 12 PTCP);*
 - c. Zone di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua (allegato M del PTPR);*

- d. Invasi di laghi e bacini e corsi d'acqua. (Art. 13 PTCP);*
- e. Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale (art. 14 PTCP);*
- f. Calanchi meritevoli di tutela (art. 15 PTCP);*
- g. Zone di tutela naturalistica (art. 20 PTCP);*

- le aree interessate da tutele di specifica competenza del Piano Territoriale di Assetto Idrogeologico, così come indicate dal P.A.I. stesso:

h. Esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio: Aree con pericolosità molto elevata;

i. Esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio: Aree con pericolosità molto elevata non perimetrata;

- le aree interessate da vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 comma 1 del D.Lgs. 42/2004:

j. Fasce di rispetto dei corsi d'acqua pubblici (fiumi e fasce perifluviali). La Tav. 3 del PSC individuano gli alvei fluviali e le fasce della larghezza di m. 150 per parte a partire dalle relative sponde o argini, che sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera c) del Testo Unico di cui al D.L. 42/2004. Tale fascia ha valore indicativo, in quanto, essendo relativa ad un limite in continua evoluzione, deve essere di volta in volta calcolata in base alla precisa morfologia di quel momento;

k. le montagne per la parte eccedente i 1200 m. sul livello del mare;

l. i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m. dalla linea di battigia;

- le aree assoggettate ai disposti del R.D. 3267/23:

m. Zone sottoposte a vincolo idrogeologico (per comodità, in quanto molto meno estese, sono individuate nella Tav. 3 le aree escluse dal vincolo);

- le aree relative alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali ai sensi della Direttiva 92/43/CEE:

n. proposte di Siti di Importanza Comunitaria;

- le aree interessate da tutele del Piano Territoriale Paesistico Regionale la cui esatta individuazione è demandata dal PTPR e dal PTCP agli strumenti di pianificazione sotto-ordinati, e precisamente:

o. Ambito di tutela dei crinali (art. 9 PTCP);

p. Viabilità panoramica (art. 19 PTCP);

- tutele faunistiche di tipo regionale:

q. Oasi di protezione della fauna;

r. Valichi di interesse migratorio;

- tutele di carattere comunale introdotte specificatamente dal PSC:

s. Corsi d'acqua meritevoli di tutela e Tratti interessati da manifesto rischio idraulico connesso alla stabilità fluviale.

Direttive al RUE

Per ciascuna delle aree e degli immobili oggetto delle individuazioni di cui sopra il RUE deve dettare la relativa normativa di tutela, recependo, e specificando ove del caso, la normativa derivante dal provvedimento legislativo o dal Piano sovraordinato.

- lo sviluppo della fruizione turistica e la promozione di attività di agriturismo, di turismo rurale, di attività ricreative e sportive all'aria aperta compatibili con la tutela paesaggistica;
- il riuso del patrimonio costruito, storico e non, a fini agricoli, residenziali, commerciali, turistici;
- la conservazione e manutenzione della vegetazione di particolare interesse botanico e naturalistico e in particolare il miglioramento e la conservazione dei boschi;
- la manutenzione delle reti infrastrutturali e della sentieristica.

Art.IV.3 -Unità di paesaggio

Il PSC individua all'interno della Tavola 2 Schema di Assetto Territoriale intercomunale le seguenti Unità di Paesaggio di rango comunale, che fanno riferimento alle Unità e sub-Unità di Paesaggio di rango provinciale:

9.1-1 Bassa Montagna Ovest- Monte Barigazzo;

9.1-2 Bassa Montagna Ovest – Arenarie di Ranzano;

9.1-3 Bassa Montagna Ovest – Ofioliti;

9.1-4 Bassa Montagna Ovest – Alternanze calcari marnosi, argilliti e arenarie grigie;

9.1-5 Bassa Montagna Ovest – Alternanze arenarie e argille;

La sintesi di diversi fattori fisici, biologici e antropici e di funzioni e parametri utilizzati per l'analisi territoriale ha portato Il PSC a ricondurre le Unità di Paesaggio sopra elencate ai seguenti tre ambiti rurali omogenei, cartografati nella medesima Tavola 2, a cui vengono riferiti i seguenti indirizzi normativi:

9.1-1/2/3) Bassa Montagna Ovest – Monte Barigazzo, Arenarie di Ranzano e Ofioliti classificate come aree a prevalente funzione ricreativo-turistica, la cui gestione deve seguire i seguenti indirizzi:

- la conversione dei cedui all'alto fusto specie nelle zone adiacenti alle principali infrastrutture stradali;

- la gestione interaziendale dei castagneti da frutto;
- il miglioramento della sentieristica escursionistica e naturalistico – didattica;
- la creazione di aree di sosta e infrastrutture da pic-nic;
- l'evoluzione controllata della vegetazione.

9.1-4) Bassa Montagna Ovest – Alternanze di calcari marnosi, argilliti e arenarie grigie classificate come aree a prevalente produttività agroforestale potenziale, la cui gestione deve seguire i seguenti indirizzi:

- la conversione del ceduo di faggio in alto fusto;
- la trasformazione del castagneto ceduo in castagneto per la produzione del legno;
- le attività agricole a prevalente indirizzo foraggiero e recupero dei pascoli con gestione associata e sua compartimentazione rotazionale;
- l'incentivazione alla costituzione di strutture di gestione associata nel comparto forestale;
- la manutenzione della viabilità forestale e possibilità di miglioramento dell'esbosco del legname con piste temporanee a perdere;
- la valorizzazione delle pluriattività per le aziende agricole nel settore ambientale e di sistemazione idrogeologica;

9.1-5) Bassa Montagna ovest alternanze arenarie e argille classificate come aree a vocazione naturalistica ambientale prevalente la cui gestione deve seguire i seguenti indirizzi:

- l'attuazione della selvicoltura naturalistica (diversificazioni strutturali del bosco, specifico, cronologico, per gruppi);
- la salvaguardia delle fasce di crinale dalle utilizzazioni preferendo l'evoluzione naturale della vegetazione;
- la conversione dei cedui all'alto fusto;
- la riduzione dell'impatto antropico nelle aree con emergenze floristiche attraverso apposite

regolamentazione;

- l'eliminazione nelle fasce perfluviali di specie non autoctone o rinaturalizzate (pioppi ibridi, robinie, ecc.).

Art.IV.4 – Modalità generali d'intervento nel Territorio Rurale

Disciplina degli interventi edilizi nel territorio rurale

Il RUE, nel disciplinare gli interventi edilizi ordinariamente ammissibili nel territorio rurale, e il POC nel disciplinare eventuali particolari interventi di valorizzazione economica e ambientale, si attengono alle disposizioni di cui alla L.R. 20/2000, integrate dalle seguenti direttive.

1. Per quanto riguarda gli interventi di riuso di edifici esistenti:

- per gli edifici esistenti soggetti a tutela in quanto riconosciuti di valore storico–architettonico o di pregio storico–culturale e testimoniale devono essere previste possibilità di riuso per un ampio ventaglio di nuove funzioni purché compatibili con la salvaguardia delle loro caratteristiche morfologiche, tipologiche e strutturali, purché compatibili con i limiti di infrastrutturazione del territorio rurale e purché non possano generare conflitti con le preminenti funzioni agricole e residenziali;
- per gli edifici preesistenti non soggetti a tutela devono essere previste possibilità di recupero e riuso, nei limiti degli interventi di ristrutturazione edilizia, per un ampio ventaglio di funzioni non agricole, purché compatibili con le loro caratteristiche di sagoma e strutturali e con i limiti di infrastrutturazione del territorio rurale e purché non possano generare conflitti con le preminenti funzioni agricole e residenziali. Per gli edifici non abitativi di servizio all'agricoltura aventi una sagoma troppo piccola per essere trasformati in un'abitazione di dimensioni funzionali, non deve essere ammessa la trasformazione in edifici abitativi, mentre può essere ammesso il riuso quali corpi accessori pertinenziali di edifici abitativi. Per gli edifici non abitativi di servizio all'agricoltura aventi una sagoma troppo grande per essere trasformati in un'abitazione di dimensioni funzionali, non deve essere ammessa la trasformazione in edifici abitativi, mentre possono essere ammesse nuove funzioni di tipo

42/2004 in ragione del loro interesse paesaggistico.

Prodotti del sottobosco

Per la raccolta e la gestione dei prodotti del sottobosco si fa riferimento alla normativa Regionale vigente e alle disposizioni degli Enti delegati (Comunità Montana).

Art.IV.6 – Territorio rurale e vincoli ordinari sovraordinati

I vincoli ordinari di natura ambientale e paesaggistica, disciplinati dalle presenti norme ai Titoli – Sistema ambientale – e –Sistema Storico–, così come altre forme di vincolo indotte da altre normative sovraordinate quali: zone di rispetto della rete viaria, zone di rispetto da elettrodotti e metanodotti, zone di rispetto cimiteriale, ecc. si sovrappongono alle specifiche norme previste dalla strumentazione urbanistica comunale per quanto attiene il territorio rurale.

Le possibilità d'intervento vengono dunque definite dalla doppia lettura fornita:

dalla tipologia del vincolo gravante sull'area;

dalle specifiche norme dell'ambito agricolo;

valendo ovviamente le norme più restrittive fra queste.

Art.IV.7 – Ambiti di cava

La Tav. 2 “Schema di assetto territoriale intercomunale” individua l'unico ambito di cava che risulta essere oggetto di possibile escavazione ai sensi del vigente Piano delle Attività Estrattive comunale.

Su tale area valgono le disposizioni contenute nel relativo Piano di settore.

Art.IV.8 – Emergenze di carattere naturalistico

Le aree di tutela naturalistica individuate dalla Tavola 3 dovranno essere oggetto di specifico piano di gestione e tutela valorizzazione da realizzarsi in collaborazione con l'Amministrazione Provinciale.

Le aree sono specificatamente identificate e descritte all'interno degli elaborati del Quadro Conoscitivo (Carta delle emergenze naturalistiche e relazione) in cui sono state numerate e descritte una ad una, raggruppate per tipo di emergenza:

1. vegetazionale:

Praterie d'altura;

2. forestale:

castagneti da frutto Piano dell'Arato;

castagneti da frutto Castello;

castagneti da frutto Albareto;

castagneti da frutto Casotto Bianco;

castagneti da frutto Castagneto;

3. geomorfologica:

calanchi Prato Forato;

calanchi I Mezzoni;

calanchi Cas. Lezzo;

calanchi Cas. Bertucci;

calanchi Monte Piano;

calanchi Maestri;

calanchi Rio Bore;

paleosuperfici I Mezzoni;

paleosuperfici Granara;

paleosuperfici Moraschi;

paleosuperfici Filagni;

laghetti Lago dei Pesci;

crinali Monti Corno di Bue e Barigazzo

4. geologica:

affioramenti Monte Piano;

ofioliti Pieve di Gusaliggio.

Per tali aree valgono le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- è vietata la raccolta, il danneggiamento e l'asportazione in toto od in parte della flora spontanea, del suolo e della lettiera, mentre è consentita la raccolta di funghi ipogei ed epigei;

- è vietata l'introduzione volontaria di specie vegetali non appartenenti alla flora spontanea tipica dei luoghi;
- il transito dei mezzi motorizzati di qualsiasi tipo, ad esclusione dei mezzi di servizio pubblico e i mezzi legati all'attività agricola, è limitato alla viabilità esistente. Il parcheggio e la sosta sono consentiti in piazzole o spiazzi, esistenti alla data di approvazione del presente PSC, sull'asse viario e sui suoi bordi, escludendo i punti erbosi, prativi, boscati.
- è vietata l'accensione di fuochi di qualsiasi tipo.

Di seguito si elencano altre prescrizioni particolari relative solo ad alcuni tipi di emergenze:

A) Emergenze di tipo vegetazionale – prateria d'altura –

In tali ambienti, per particolare valenza ambientale e conservazionistica della specie presenti :

- è vietata l'aratura dei terreni, mentre è altresì consentita l'infrasemina con specie autoctone;
- lo sfalcio dei prati è consentito dopo la metà di luglio.

B) Emergenze di tipo forestali – castagneti da frutto –

In tale area, per la particolare valenza paesaggistica e storico–testimoniale del complesso forestale governato a castagneto da frutto:

- è vietato il taglio delle piante di castagno innestate, salvo potature o interventi fitosanitari.

C) Emergenze di tipo geologico – affioramenti e ofioliti –

In tali aree per la particolare rarità degli habitat associati alle ofioliti e per la valenza scientifica di affioramenti rocciosi, storico–testimoniali di antiche aree di cava e di miniera sono prescritti i seguenti divieti:

- divieto di scavo, asportazione di rocce, minerali, detriti di falda, se non per motivi sicurezza;
- divieto di apertura di nuova viabilità per il passaggio di mezzi motorizzati, salvo le attività agricole–forestali;

- divieto di attività di arrampicata attrezzata.

D) Emergenze di tipo geologico – calanchi – (individuati in aggiunta e in approfondimento a quelli recepiti dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di cui all'art. II.8 del presente RUE, da cui si riprendono le seguenti prescrizioni):

In queste aree individuate come elementi emergenti e significativi del paesaggio non è consentito alcun intervento di nuova edificazione, né la realizzazione di infrastrutture, né interventi di modificazione morfologica del suolo.

Sono consentite esclusivamente le opere e le attività volte al miglioramento dell'assetto idrogeologico, ove non in contrasto con eventuali aspetti naturalistici e paesaggistici, e quelle volte alla conservazione di tali aspetti.

Art.IV.9 – Aziende agricole dismesse da assoggettare a interventi di recupero e di riqualificazione ambientale

La Tav. 3 del PSC individua le Aziende Agricole dismesse per le quali il POC dovrà prevedere le possibilità di recupero attraverso PUA o Interventi diretti convenzionati che prevedano la conversione di tali volumi e la possibilità di cambio d'uso in modo compatibile con lo specifico contesto ambientale.

REGIONE EMILIA ROMAGNA
PROVINCIA DI PARMA

COMUNE DI VALMOZZOLA

REGOLAMENTO

URBANISTICO

EDILIZIO

Piano redatto in forma associata tra i comuni di Berceto e Valmozzola

Adozione del Consiglio Comunale con Delibera n° 12 del 23/04/2004

Controdeduzione del Consiglio Comunale con Delibera n° 12 del 18 maggio 2005

Approvazione del Consiglio Comunale con Delibera n° 39 del 24 novembre 2007

Il Sindaco

Gabriella Olari

Il Segretario Comunale

Caffarra Maddalena

Il Progettista

Architetto Sergio Beccarelli

in collaborazione con

Architetto Paola Urangi

NORME TECNICHE

NOVEMBRE 2007

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	7
Art. I.1 – Contenuti del Regolamento Urbanistico – Edilizio del Comune di Valmozzola	7
Art. I.2 – Campo d'applicazione del RUE.....	8
Art. I.3 – Modalità attuative degli interventi edilizi disciplinati dal RUE	9
Art. I.4 – Validità delle norme contenute nel RUE	9
Art. I.5 – Elaborati costitutivi del RUE.....	10
Art. I.6 – Disposizioni generali per tutti gli interventi diretti di competenza del RUE	13
Art. I.7 – Titoli abilitativi, procedure ed adempimenti.....	28
Art. I.8 – Costituzione della Commissione per la qualità architettonica e per il paesaggio	43
Art. I.9 – Modalità di controllo sulle opere eseguite relative al certificato di conformità e di agibilità	48
Art. I.10 – Elaborati costitutivi del PUA	55
Art. I.11 – Elementi costitutivi dei Piani di Sviluppo Aziendale (PSA).....	58
Art. I.12 – Caratteristiche dei locali di abitazione	60
TITOLO II – SISTEMA AMBIENTALE	67
CAPO I – VINCOLI DI NATURA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA.....	67
Art. II.1 – Zone di tutela dei caratteri ambientali di bacini e corsi d'acqua	67
Art. II.2 – Invasi di laghi e bacini e corsi d'acqua	73
Art. II.3 – Corsi d'acqua meritevoli di tutela e Zone di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua ex allegato M del PTPR.....	75

Art. II.10 – Valorizzazione e tutela delle emergenze di carattere naturalistico

Le aree di tutela naturalistica, individuate all'interno della Tavola 3 in scala 1:5000 e specificatamente dettagliate all'interno dell'apposita carta contenuta nel Quadro conoscitivo, dovranno essere oggetto di specifico piano di gestione e tutela valorizzazione da realizzarsi in collaborazione con l'Amministrazione Provinciale e Comprensoriale.

Esse riguardano in particolare:

1. emergenze di tipo vegetazionale:

- praterie d'altura di Prato Grande;

2. emergenza di tipo forestale:

- castagneti da frutto di Piano dell'Arato;
- castagneti da frutto di Castello;
- castagneti da frutto di Albareto;
- castagneti da frutto di Casotto Bianco;
- castagneti da frutto di Castagneto;

3. emergenza di tipo geomorfologico:

- calanchi di Prato Forato, Mezzoni, Cas. Lezzo, Cas. Bertucci, Monte Piano, Maestri, rio Bore;
- paleosuperfici di Mezzoni, Granara, Moreschi, Filagni;

- Lago Pesci;

- spartiacque dei Monti Corno di Bue e Barigazzo .

4. emergenza di tipo geologico:

- la serie tipo di Monte Piano;

- le ofioliti di Pieve di Gusaliggio.

Art. II.11 – Ambiti soggetti a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettere b), c), d), g) del D.L. 42/2004.

La Tav. n° 3 in scala 1:5000 individua le aree tutelate ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs 42/2004 presenti nel territorio comunale di Valmozzola, in particolare:

1. gli alvei fluviali e le fasce della larghezza di m 150 per parte a partire dalle relative sponde o argini, che sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera c) del Testo Unico di cui al D.L. 42/2004. Tali individuazioni sono indicative essendo riferite ad elementi fisici in continua evoluzione per problemi di erosione o dissesto idrogeologico. La precisa collocazione va individuata qualora ci si trovi ad operare in aree poste in prossimità di tali corsi d'acqua.

2. i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m.;

3. le montagne per la parte eccedente i 1.200 metri sul livello del mare.

In tali ambiti qualunque intervento edilizio o di modificazione morfologica del suolo deve essere accompagnato da “autorizzazione paesistica” da richiedersi alla Soprintendenza Regionale per i Beni Paesaggistici e Ambientali preventivamente alla

presentazione in Comune della richiesta di permesso di costruire o della presentazione della D.I.A., salvo i casi in cui tale autorizzazione non è richiesta, ai sensi dell'art. 142 del citato D.L.42/2004, ovvero: per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici; per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio; per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste purchè previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia.

Art. II.12 – Aree caratterizzate da pericolosità geomorfologica

Le aree caratterizzate da pericolosità geomorfologica comprendono:

- Aree a pericolosità geomorfologica molto elevata, costituite da Frana attiva, Area calanchiva o sub-calanchiva, Scarpata di degradazione in atto;
- Aree a pericolosità geomorfologica elevata, costituite da Frana quiescente, Parte di versante inglobata in corpo di frana quiescente o in Deformazione Gravitativa Profonda di Versante (DGPV);
- Aree a pericolosità geomorfologica moderata, Deformazione Gravitativa Profonda di Versante (DGPV), Versante interessato da scivolamenti planari e rotazionali in massa, Deposito di versante, Conoide alluvionale, Deposito alluvionale di fondovalle.

a. Aree a pericolosità geomorfologica molto elevata. In corrispondenza di

Frana attiva, Area calanchiva o sub-calanchiva, Scarpata di degradazione in atto, si applicano le disposizioni del Titolo IV, Art. 21 delle Norme di Attuazione del PTCP vigente alla data di approvazione del presente PSC ed in particolare sono esclusivamente consentiti:

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici;
- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- le opere di bonifica, di sistemazione e di monitoraggio dei movimenti franosi;
- le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee;
- la ristrutturazione e realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di interesse esistente, validato dall'Amministrazione Comunale . Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere;
- le pratiche colturali in conformità a quanto specificato nel successivo articolo V.1, a condizione che vengano adottati i criteri e gli indirizzi contenuti nel

Codice di Buona Pratica Agricola, funzionali al conseguimento della stabilizzazione e consolidamento dei terreni, con particolare riferimento alle necessarie opere di regimazione superficiale. Le aree agricole ricadenti nelle aree a pericolosità geomorfologica molto elevata costituiscono aree preferenziali per l'erogazione di contributi relativi alle misure agroambientali del Piano di Sviluppo rurale.

In particolare, in adiacenza alle scarpate in evoluzione di qualsiasi tipo, ivi comprese le scarpate di degradazione in atto, le ripe di erosione torrentizia o fluviale, anche quando non cartograficamente segnalate in Tavola 1, si applicano le disposizioni del Titolo IV, Art. 21, comma 5 della NTA del PTCP vigente alla data di approvazione del PSC. In particolare in tali aree non è consentito alcun intervento di nuova edificazione, ivi compresa la realizzazione di infrastrutture, a partire dall'orlo superiore e inferiore delle scarpate e per una fascia di larghezza non inferiore all'altezza delle scarpate sottese. In presenza di settori di versante in rapida evoluzione geomorfologica o in tratti di alveo soggetti ad erosione laterale, la larghezza della fascia deve essere estesa sino a due-tre volte l'altezza delle scarpate sottese e comunque rapportata alle condizioni fisico meccaniche e di giacitura delle litologie presenti. In particolare tali prescrizioni per le zone classificate sismiche, sono sostituite dai criteri e dagli indirizzi contenuti dai Regolamenti e nelle Circolari Regionali emanati in attuazione degli artt. 6 e 10 della L.R. n° 35/84.

Le eventuali previsioni contenute nel precedente PRG e in contrasto con quelle sopra consentite e confermate dal PSC/RUE, in caso di attuazione degli interventi dovranno essere sottoposte alla verifica di compatibilità, che deve essere validata

dal Comune, ai sensi dell'art. 21 comma 1 delle Norme Tecniche del PTCP vigente alla data di approvazione del PSC, da presentarsi contestualmente alla richiesta di permesso a costruire o alla presentazione della DIA . Unitamente a tale verifica deve essere prodotta una relazione geologico–tecnica di dettaglio redatta ai sensi della normativa vigente.

In particolare la verifica di compatibilità è effettuata con le seguenti modalità e contenuti:

- rilevazione e caratterizzazione dei fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, attivi e potenzialmente attivi, che, sulla base della Tav. 1 Carta del Dissesto, ovvero sulla base di ulteriori accertamenti tecnici condotti in sede locale, interessano l'area oggetto di indagine e delimitazione alla scala opportuna delle porzioni di territorio soggette a dissesto idraulici e idrogeologico ;
- descrizione con elaborati adeguati e di maggior dettaglio, riferiti all'ambito territoriale ritenuto significativo, delle interferenze fra lo stato del dissesto presente o potenziale rilevato secondo le modalità di cui al precedente punto e l'area oggetto di indagine;
- indicazione delle misure da adottare al fine di rendere compatibili gli interventi previsti con lo stato dei dissesti presenti o potenziali, in relazione al loro grado di pericolosità, ai tempi necessari per gli interventi, agli oneri conseguenti.

b. Aree a pericolosità geomorfologica elevata. In corrispondenza di Frana quiescente, Parte di versante inglobata in corpo di frana quiescente, si applicano le disposizioni del Titolo IV, Art. 22 delle Norme di Attuazione del PTCP vigente alla

data di approvazione del PSC. In particolare sono esclusivamente consentiti:

- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo;
- gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico funzionale;
- gli interventi di ampliamento e ristrutturazione di edifici esistenti, nonché gli interventi di completamento all'interno del territorio urbanizzato, evidenziato nella Tavola 2 e nella Tavola 4, corredati dall'analisi del rischio ovvero dalla verifica di compatibilità dell'intervento con lo stato del dissesto esistente, salvo quanto specificato nei commi successivi. Tale verifica dovrà essere effettuata dai soggetti attuatori dell'intervento e dovrà essere validata dall'Amministrazione comunale.
- la realizzazione di nuove costruzioni a servizio dell'agricoltura, comprese le strutture per allevamenti non intensivi, unicamente nel caso di attività esistenti; solo nel caso in cui gli ampliamenti di cui al comma precedente e le nuove costruzioni non siano maggiori di 200 mq di SU oppure non siano maggiori di 400 mq di SU e vengano realizzati mediante strutture leggere, quali legno e ferro, non sono soggette alla verifica di compatibilità di cui al precedente comma;
- la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue e l'ampliamento di quelle esistenti, previo studio di compatibilità dell'opera con lo stato di dissesto esistente validato dall'Amministrazione Comunale. Sono comunque escluse la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, l'esercizio delle

operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. n° 22/97. E' consentito l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi dello stesso D.Lgs. n. 22/97 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati dall'art. 31 del D.Lgs n° 22/97) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dall'autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Amministrazione Provinciale;

Le eventuali previsioni contenute nel precedente PRG e confermate dal PSC/RUE, in caso di attuazione degli interventi dovranno essere sottoposte alle verifica di compatibilità, secondo le modalità dettagliate al punto a) precedente che deve essere validata dal Comune, ai sensi dell'art. 21 comma 1 delle Norme Tecniche del PTCP vigente alla data di approvazione del PSC, da presentarsi contestualmente alla richiesta di permesso a costruire o alla presentazione della DIA. Unitamente a tale verifica deve essere prodotta una relazione geologico-tecnica di dettaglio redatta ai sensi della normativa vigente.

- c. Aree a pericolosità geomorfologica moderata. In corrispondenza di Versante interessato da scivolamenti planari e rotazionali in massa, Detrito di versante, sono ammessi, oltre agli interventi di cui alla precedente lettera b., interventi di completamento e di espansione, nonché nuove edificazioni e opere pubbliche, purché riguardanti zone già interessate da insediamenti urbani stabili e

da infrastrutture extraurbane e ne sia dettagliatamente e specificatamente motivata la necessità. Tutti gli interventi ammissibili devono essere soggetti a una verifica di compatibilità idrogeologica con le condizioni di dissesto esistenti o potenziali, che dovrà contenere e sviluppare, in rapporto alle problematiche presenti:

- la raccolta e l'analisi di dati storici inerenti eventuali fenomeni di dissesto pregressi;
- la verifica geomorfologica della tendenza evolutiva dei corsi d'acqua presenti;
- la valutazione idrogeologica dell'andamento della circolazione idrica superficiale e sotterranea.

Tale verifica deve essere effettuata dai soggetti attuatori dell'intervento e deve essere validata dall'Amministrazione Comunale.

In corrispondenza dei Depositi di conoide alluvionale e di Deposito alluvionale, qualora non siano ricomprese in aree diversamente disciplinate o delimitate dal presente PSC o da strumenti sovraordinati, valgono le medesime disposizioni del precedente punto c.

Per tutti gli interventi consentiti dalle norme nelle aree sopra riportate, ad eccezione della demolizione, della manutenzione ordinaria o straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo (a meno che non interessi interventi sulle fondazioni o modifiche sensibili dello stato di carico dei terreni) e delle pratiche colturali, deve essere prodotta una relazione geologico-tecnica di dettaglio redatta ai sensi della normativa vigente, da presentarsi contestualmente alla richiesta di permesso a

costruire o alla presentazione della DIA.

Art. II.13 – Fasce di territorio al contorno delle “Aree a pericolosità geomorfologica molto elevata” e delle “Aree a pericolosità geomorfologica elevata”

1. Ilo scopo di prevenire ed evitare ampliamenti dei dissesti esistenti si istituiscono fasce di rispetto alle Aree a pericolosità geomorfologia molto elevata ed elevata (delimitate e rappresentate nella Tavola 1 “Carta del Dissesto”):

- a) 300 m per le aree interessate da Aree a pericolosità geomorfologica molto elevata;
- b) 200 m per le aree interessate da Aree a pericosità geomorfologica elevata;

2. Nelle aree ricadenti nelle fasce di cui ai precedenti punti a) e b) gli interventi ammissibili devono in ogni caso essere soggetti ad uno studio geologico–tecnico di dettaglio, redatto dal richiedente con le modalità e i contenuti conformemente alle disposizioni normative nazionali e regionali vigenti; tale relazione dovrà inoltre definire i possibili effetti dell’evoluzione del dissesto interessante l’”Area a pericolosità geomorfologica”, individuando:

- Le aree di possibile evoluzione del dissesto, le aree cioè che possono essere interessate dall’estendersi del dissesto stesso.
- Le aree di possibile influenza del dissesto, che non incidono sulla dinamica del dissesto, ma possono subirne gli effetti.
- le eventuali modalità tecniche d’intervento per la mitigazione del rischio.

Art. II.14 – Ambiti del territorio urbanizzato con situazioni di pericolosità

Nella Tavola 2 “Schema di assetto territoriale intercomunale” sono segnalati tre tipi di

Art. II.16 – Infrastrutture viarie a rischio

Per le infrastrutture viarie ed in particolare per i tratti segnalati nella Tav. 2 del PSC dovranno essere predisposti dagli enti proprietari dei programmi per garantire la loro messa in sicurezza, sulla base della quale potrà essere stipulata l'intesa di cui all'art. 57 del D.Lgs 112/98 art. 21 della L.R. 20/2000 e art. 1 della Norme di attuazione del PAI con le amministrazioni, anche statali, competenti in materia di programmazione degli interventi di difesa atti a ridurre i livelli di rischio.

Art. II.17– Tutela dei crinali

L'ambito di tutela dei crinali è individuato nella Tav 3 in scala 1:5000 come una fascia di larghezza pari a 30 metri per parte rispetto ai crinali principali e secondari individuati dal punto di vista della rilevanza paesaggistica; esso costituisce applicazione dell'Art. 20 lettera a) del P.T.P.R. e delle norme relative al P.T.C.P.

In tale ambito, nel caso di interventi di nuova costruzione e di ricostruzione, nonché nel caso di ampliamento per sopraelevazione di un edificio preesistente, devono essere rispettate le seguenti limitazioni:

- la quota massima dell'edificio non deve superare per più di m. 4,00 la quota del crinale in corrispondenza dell'edificio;
- la lunghezza di ciascun fronte dell'edificio non deve superare m. 14.

Inoltre l'impianto delle alberature al contorno deve essere previsto anche in funzione di mitigazione dell'impatto visivo.

Al di fuori dei centri abitati, sia per la realizzazione di nuove costruzioni sia per la piantumazione di nuove aree boscate, sarà necessario redigere, contestualmente alla presentazione della domanda di una relazione di inquadramento paesaggistico che valuti le visuali libere, le qualità arboree presenti, gli usi del suolo.

All'interno dell'ambito perimetrato e all'esterno dei centri abitati perimetrati, la realizzazione delle infrastrutture di interesse sovracomunale di seguito elencate dovrà essere sottoposta a valutazione di impatto ambientale:

- linee di comunicazione viaria e ferroviaria;
- impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
- impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti solidi urbani;
- sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
- impianti di risalita e piste sciistiche;
- percorsi per mezzi fuoristrada motorizzati;
- opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico.

All'interno dell'ambito perimetrato e all'esterno dei centri abitati perimetrati, è sempre consentita la realizzazione dei seguenti interventi:

- recupero del patrimonio edilizio esistente;
- l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo;

- la realizzazione di nuovi allevamenti di tipo non intensivo;
- la realizzazione di strade poderali e interpoderali di larghezza inferiore a 4 ml;
- la realizzazione di annessi agricoli nel rispetto della presente normativa;
- la realizzazione di strutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;
- la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza inferiore ai 3,5 ml, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.

Art. II.18 – Tutela degli elementi notevoli del paesaggio: calanchi

I calanchi individuati nelle tav.3 costituiscono applicazione dell'art. 20 comma 3 del P.T.P.R..

In queste aree individuate come elementi emergenti e significativi del paesaggio non è consentito alcun intervento di nuova edificazione, né la realizzazione di infrastrutture, né interventi di modificazione morfologica del suolo.

Sono consentite esclusivamente le opere e le attività volte al miglioramento dell'assetto idrogeologico, ove non in contrasto con eventuali aspetti naturalistici e paesaggistici, e quelle volte alla conservazione di tali aspetti.

Art. II.19 – Tutela della viabilità panoramica

In applicazione dell'art. 24 comma 2 del P.T.P.R., il PSC individua nella Tav. 3 e sottopone a tutela la viabilità di interesse panoramico.

Al di fuori dei centri abitati, lungo la viabilità di interesse panoramico individuata dal PSC sono vietati tutti quegli interventi che possono compromettere la fruizione delle vedute panoramiche: ad esempio la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti, l'apposizione di cartelli pubblicitari (ad eccezione delle insegne di esercizio e delle pre-insegne), l'impianto di siepi alte o alberature continue che possano occludere le vedute panoramiche.

Art. II.20 – Aree boscate

Le aree boscate sono sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art 142 comma 1 lettera g) del Testo Unico di cui al D.L. 42/2004. Pertanto in tali ambiti, qualunque intervento edilizio o di modificazione morfologica del suolo deve essere accompagnato da "autorizzazione paesistica", salvo i seguenti casi in cui tale autorizzazione non è richiesta, ai sensi dell'art. 149 del citato D.L. 42/2004:

- a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;
- b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;

c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati alla lettera g) dell'art. 146, purchè previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia.

Le aree boscate sono destinate alla riqualificazione del patrimonio boschivo quale ecosistema polifunzionale e pertanto sono esclusivamente ammesse:

- a. la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, di interventi di forestazione, di strade poderali ed interpoderali, di piste di esbosco, comprese le piste frangifuoco e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento al programma regionale di sviluppo nel settore forestale di cui al IV comma dell'art. 3 della L. 752/86, alle prescrizioni di massima e di polizia forestale ed ai piani economici e piani di coltura e conservazione di cui all'art. 10 della L.R. n° 30/81;
- b. le normali attività selvicolturali, nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche sopra richiamate;
- c. le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo, nei limiti degli atti regolamentari e dei piani regionali e subregionali sopra richiamati;
- d. le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica.

Le aree boscate sono inedificabili fatta salva la realizzazione di depositi attrezzi per la manutenzione del bosco e la silvicoltura. Sugli edifici esistenti sono consentiti gli

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro conservativo e ristrutturazione edilizia, ferme restando le specifiche norme di tutela e categorie di tutela eventualmente dettate per gli edifici di interesse testimoniale o ambientale ai sensi dell'art. III.9.

Le aree boscate possono essere attraversate da infrastrutture tecnologiche (impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui, sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati, linee telefoniche, impianti di risalita) o infrastrutture per la comunicazione viaria e ferroviaria solamente nei seguenti casi:

- qualora tali opere siano espressamente previste dal PTCP o da un suo piano di settore;
- qualora tali opere siano state sottoposte a Valutazione di Impatto Ambientale secondo le procedure di legge;
- qualora tali opere siano di rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune o di parti della popolazione di due Comuni confinanti, e siano autorizzate dal Comune previa verifica di compatibilità con gli obiettivi di tutela e verifica della insussistenza di più valide alternative.

In ogni caso le opere di cui alla precedente lettera a) e le infrastrutture per la comunicazione di cui al precedente comma non devono avere caratteristiche, dimensioni e densità tali da per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico, e geomorfologico dei terreni interessati. In particolare le strade poderali e interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale non devono avere larghezza

superiore a m 3,50, ne comportare l'attraversamento in qualsiasi direzione di terreni con pendenze superiore al 60% per tratti superiori a m 150. Qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione ai sensi della L.R. 04/09/1981 n° 30, le piste di esbosco e di servizio forestale possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati. Le strutture viarie di cui al presente comma devono essere dotate di opportuna segnaletica che ne individui gli usi consentiti.

La realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, gli interventi di forestazione, il taglio e l'allestimento dei boschi, le ricostituzioni boschive dei boschi danneggiati da incendio, l'arboricoltura da legno, i terreni pascolivi o cespugliati arbustati, gli interventi di prevenzione delle avversità meteoriche e parassitarie, l'utilizzo e la raccolta dei prodotti del sottobosco sono attuati nel rispetto:

- delle prescrizioni di polizia forestale emanate dalla Regione ed ai piani economici e piani di coltura e conservazione di cui all'art. 10 della L.R. n° 30/1981;
- delle prescrizioni, direttive e indirizzi dettati dal Piano dell'Autorità di Bacino del Fiume Po;
- del programma regionale di sviluppo del settore forestale di cui all'art. 3 quarto comma della L. 752/1986.

Nelle aree boscate ricadenti negli ambiti di particolare interesse paesaggistico-ambientale di cui al precedente art. II.5 e nelle fasce di tutela di caratteri ambientali dei corsi d'acqua di cui al precedente art. II.1 devono essere osservate le seguenti direttive:

- a) nei boschi governati ad alto fusto è vietato il trattamento a taglio a raso su superfici accorpate superiori a 5.000 mq.; la contiguità è interrotta dal rilascio di una fascia arborata di larghezza superiore a 100 m; le aree vicine possono essere assoggettate al medesimo trattamento con le medesime limitazioni allorché siano trascorsi almeno 10 anni e la rinnovazione, naturale e artificiale, si sia stabilmente affermata; gli interventi selvicolturali devono favorire le specie vegetali autoctone;
- b) nei boschi cedui che non abbiano subito il taglio per un numero di anni uguale o superiore a una volta e mezzo la durata del turno minimo stabilito dalle prescrizioni di massima di polizia forestale, sono favoriti i tagli di conversione all'alto fusto; le utilizzazioni del bosco ceduo in quanto tale sono autorizzate e disciplinate dagli Enti delegati di cui all'art. 16 della L.R. 30/1981.

Art. II.21 Zone sottoposte a vincolo idrogeologico

Nella Tav. 3, prodotta in scala 1:5000, sono state riportate le aree escluse dal Vincolo Idrogeologico, ai sensi dei disposti del R.D. 3267/23. Si rinvia alle descrizioni originali dei confini di applicazione del vincolo, allegate al presente regolamento, l'individuazione esatta dell'ambito di applicazione del R.D. 3267/23.

Art. V.1 – Classificazione del Territorio Rurale

Il PSC individua nel territorio rurale comunale, a norma del Capo A- IV della L.R. 20/2000, i seguenti tre ambiti ai quali sono ricondotte le unità di paesaggio, normate dall'art. IV.3 del PSC:

a) aree a prevalente funzione ricreativo-turistica;

b) aree a prevalente produttività agroforestale potenziale;

c) aree a prevalente valore naturale ambientale.

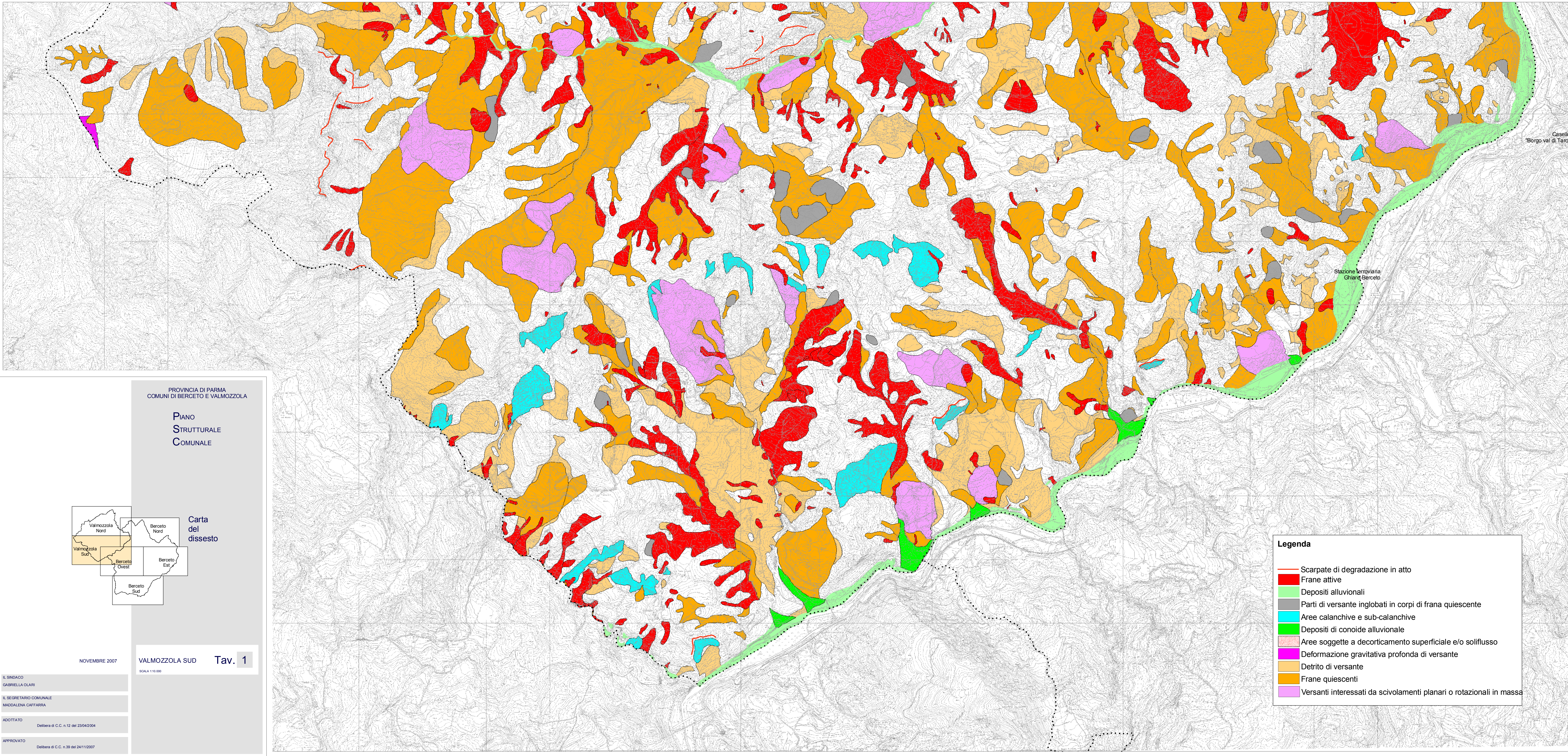
Art. V.2 – Ambiti agricoli periurbani

Il PSC individua come ambiti di trasformazione periurbani quelle aree, contermini al territorio urbanizzato o da urbanizzare, nell'ambito delle quali, pur ammettendo limitate attività di trasformazione urbanistica esclusivamente finalizzate al conseguimento di obiettivi di pubblico interesse, l'attività agricola rimane la principale attività dell'ambito e in cui sono necessarie particolari precauzioni nell'esercizio dell'attività agricola a tutela delle esigenze indotte dalla prossimità e dallo sviluppo dell'insediamento urbano e degli interventi di trasformazione cui l'ambito stesso è soggetto.

In tali zone, sino al loro inserimento nel POC, sono consentiti tutti gli interventi edilizi ed urbanistici ammessi

per le "aree a prevalente valore naturale ambientale", con le seguenti limitazioni:

- non sono ammesse nuove costruzioni destinate all'allevamento di qualsiasi tipo;
- non sono ammessi ampliamenti di allevamenti già esistenti alla data di



PROVINCIA DI PARMA
COMUNI DI BERCETO E VALMOZZOLA

**PIANO
STRUTTURALE
COMUNALE**

**Carta
del
dissesto**

NOVEMBRE 2007

VALMOZZOLA SUD

SCALA 1:10.000

Tav. 1

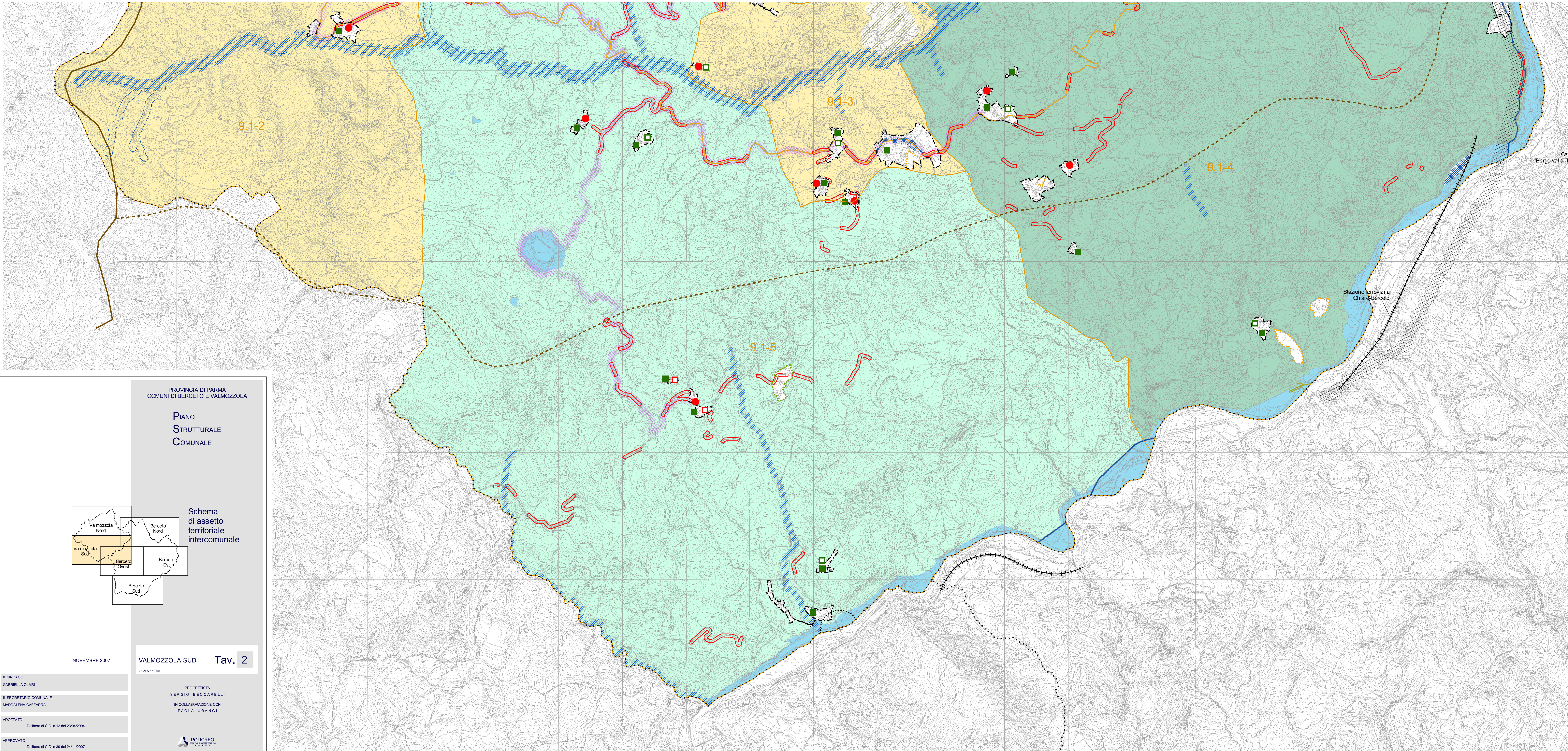
IL SINDACO
GABRIELLA OLARI

IL SEGRETARIO COMUNALE
MADDALENA CAFFARRA

ADOTTATO
Delibera di C.C. n.12 del 23/04/2004

APPROVATO
Delibera di C.C. n.39 del 24/11/2007

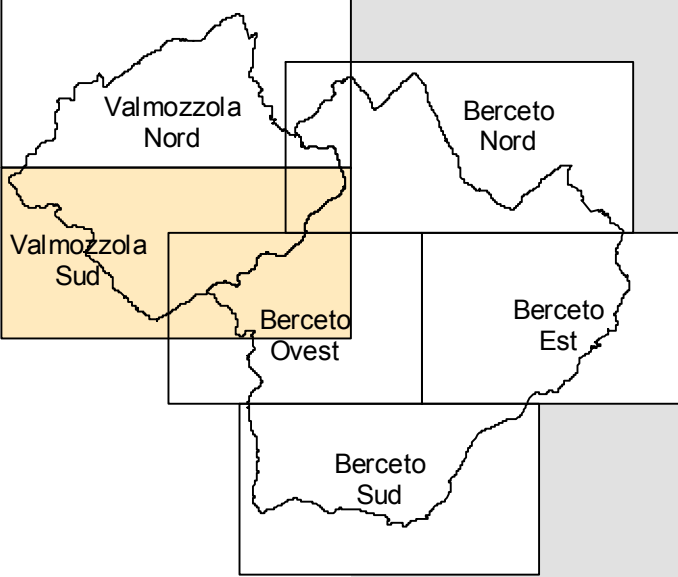
- Legenda**
- Scarpate di degradazione in atto
 - Frane attive
 - Depositi alluvionali
 - Parti di versante inglobati in corpi di frana quiescente
 - Aree calanchive e sub-calanchive
 - Depositi di conoide alluvionale
 - Aree soggette a decorticamento superficiale e/o soliflusso
 - Deformazione gravitativa profonda di versante
 - Detrito di versante
 - Frane quiescenti
 - Versanti interessati da scivolamenti planari o rotazionali in massa



PROVINCIA DI PARMA
COMUNI DI BERCETO E VALMOZZOLA

PIANO
STRUTTURALE
COMUNALE

Schema
di assetto
territoriale
intercomunale



NOVEMBRE 2007

VALMOZZOLA SUD

Tav. 2

SCALA 1:10.000

IL SINDACO
GABRIELLA OLARI

IL SEGRETARIO COMUNALE
MADDALENA CAFFARRA

ADOTTATO

Delibera di C.C. n.12 del 23/04/2004

APPROVATO

Delibera di C.C. n.39 del 24/11/2007

PROGETTISTA
SERGIO BECCARELLI
IN COLLABORAZIONE CON
PAOLA URANGI



	articolo PSC	articolo RUE		articolo PSC	articolo RUE		articolo PSC	articolo RUE	
LIMITI AMMINISTRATIVI									
• • • • • Confine del territorio comunale									
SISTEMA AMBIENTALE									
Zone di tutela dei caratteri ambientali di bacini e corsi d'acqua – Fascia A		II.1	Beni tutelati ai sensi dell' art. 10 del D.Lgs 42/2004	III.7	TITOLO VI CAPO VI LETT. c)	Limite di rispetto stradale	V.4	IV.2	
Zone di tutela dei caratteri ambientali di bacini e corsi d'acqua – Fascia B		II.1	Insediamenti rurali con presenza di edifici di pregio storico-culturale e/o testimoniale	III.7	TITOLO VI CAPO VI LETT. d)	Limite di rispetto ferroviario		IV.2	
Invasi di laghi e bacini e corsi d'acqua		II.2	Edifici di interesse storico architettonico posti all'esterno dei centri abitati sottoposti a restauro scientifico		III.11	Adeguamento nodi infrastrutturali esistenti			
Zone di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua ex allegato M PTPR (le fasce hanno valore indicativo)		II.3	Edifici di interesse storico architettonico posti all'esterno dei centri abitati sottoposti a restauro e risanamento conservativo		III.13	Percorsi ciclopedonali di esistenti		IV.2	
Corsi d'acqua meritevoli di tutela		II.3	Strade storiche			Percorsi ciclopedonali di progetto		IV.2	
Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale		II.8	Emergenze architettoniche in ambito rurale	III.13		Elettrodotti esistenti: fascia di superamento del limite di 0,5 microtesla (le fasce individuate hanno valore indicativo e attengono alle linee elettriche localizzate dall'ente gestore)	V.10	IV.5.1	
Calanchi meritevoli di tutela		II.18	SISTEMA INSEDIATIVO URBANO	III.13		Elettrodotti esistenti: fascia di superamento del limite di 0,2 microtesla (le fasce individuate hanno valore indicativo e attengono alle linee elettriche localizzate dall'ente gestore)	V.10	IV.5.1	
Esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio: aree con pericolosità molto elevata		II.4	Delimitazione delle zone disciplinate nelle tavole in scala 1:2.000	III.16, III.17		Elettrodotti di progetto: fascia di superamento del limite di 0,5 microtesla (le fasce individuate hanno valore indicativo e attengono alle linee elettriche localizzate dall'ente gestore)	V.10	IV.5.1	
Esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio: aree con pericolosità molto elevata non perimetrata		II.5	Perimetro dei centri abitati	III.22		Elettrodotti di progetto: fascia di superamento del limite di 0,2 microtesla (le fasce individuate hanno valore indicativo e attengono alle linee elettriche localizzate dall'ente gestore)	V.13	II.7	
Zona di vincolo paesaggistico (art. 146 D.lgs 490/99): fasce di rispetto dei corsi d'acqua pubblici (le fasce individuate hanno valore indicativo)		II.11	R Ambiti da riqualificare	III.22		Zone di tutela assoluta dei pozzi e sorgenti d'acqua potabile	V.15	IV.6	
Zona di vincolo paesaggistico (art. 146 D.lgs 490/99): le montagne per la parte eccedente i 1200 m.		II.11	Ambiti di trasformazione per nuovi insediamenti prevalentemente residenziali	III.23		Zone di rispetto di pozzi e sorgenti d'acqua potabile		IV.7	
Zona di vincolo paesaggistico (art. 146 D.lgs 490/99): i territori contermini ai laghi		II.11	T2 Ambiti di trasformazione per nuovi insediamenti prevalentemente residenziali già classificati dal precedente PRG)			++ ++ ++ ++ Fascia di rispetto cimiteriale			
Aree escluse dal vincolo idrogeologico (la perimetrazione ha valore puramente indicativo: per l'individuazione puntuale si rinvia alle descrizioni ufficiali)		II.21	Ambiti di trasformazione per nuovi insediamenti prevalentemente turistico ricettivi			Attrezzature e spazi collettivi di livello strutturale			
Siti di Importanza Comunitaria		II.9	Ambiti consolidati fuori dai centri abitati	IV.10		Stazione ecologica comunale			
Ambito di tutela dei crinali		II.17	TERRITORIO RURALE						
Viabilità panoramica		II.19	Zone di interesse paesaggistico e storico testimoniale: usi civici						
			Emergenze di carattere naturalistico						
			Aziende agricole dismesse da assoggettare a interventi di recupero e di riqualificazione ambientale	IV.9					
AMBITI DI CAVA									
Ambiti di cava oggetto di escavazioni pregresse inserite nel P.A.E vigente	IV.7								

El mapa de España está dividido en 15 zonas numeradas del 1 al 15, distribuidas en una cuadrícula de 3x5. Las zonas están numeradas de la siguiente manera:

- Fila superior: 1 (Norte), 2 (Noroeste), 3 (Norte-central), 4 (Nordeste)
- Fila intermedia: 5 (Oeste), 6 (Centro), 7 (Este), 8 (Nordeste)
- Fila inferior: 9 (Suroeste), 10 (Suroeste-central), 11 (Centro-sur), 12 (Este-sur), 13 (Suroeste), 14 (Centro-sur), 15 (Sudeste)

Las zonas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 están coloreadas en blanco. Las zonas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 están coloreadas en blanco. Las zonas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 están coloreadas en blanco.

Tutele ambientali
e storico culturali
e ambiti omogenei
del territorio
comunale

NOVEMBRE 2007

ELEMENTO C.T.R. N. 216022

MONTE LA TAGLIATA

SCALA 1:5000

MONTE LA TAGLIATA **Tav. 3. 9**

IL SINDACO

GABRIELLA OLARI

IL SEGRETARIO COMUNALE

MADDALENA CAFFARRA

ADOTTATO

Delibera di C.C. n.12 del 23/04/2004

APPROVATO

Delibera di C.C. n.39 del 24/11/07

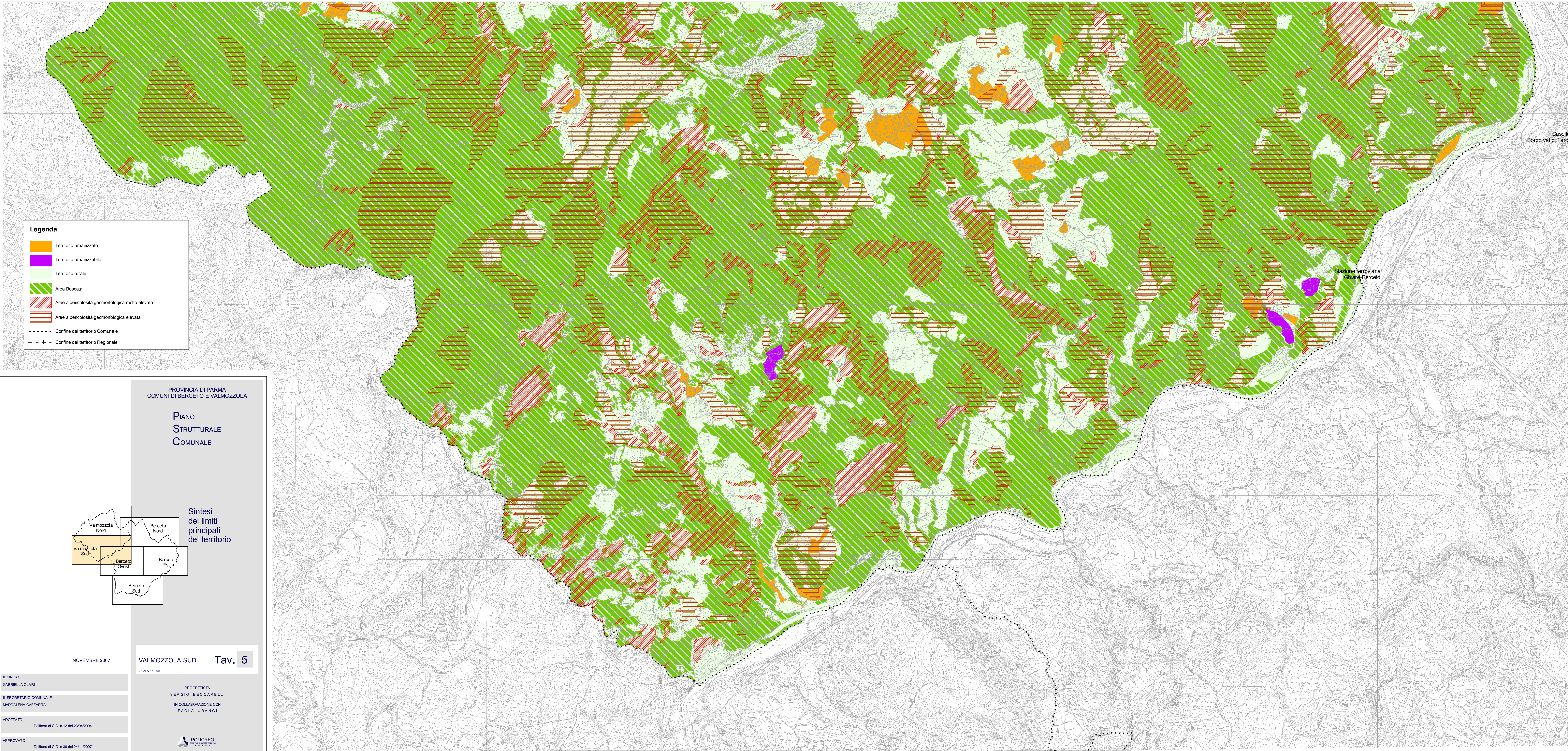
PROGETTISTA

ERGIO BECCARELLI

IN COLLABORAZIONE CON

PAOLA URANGI



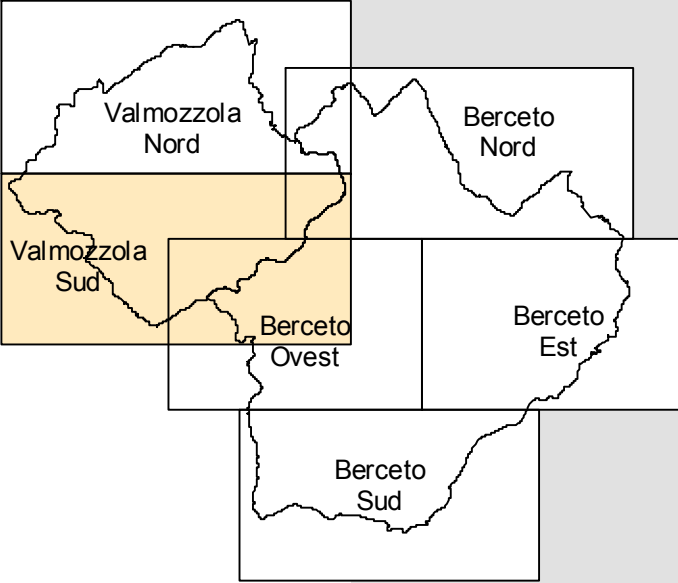


Legenda

- Territorio urbanizzato
- Territorio urbanizzabile
- Territorio rurale
- Area Boscata
- Aree a pericolosità geomorfologica molto elevata
- Aree a pericolosità geomorfologica elevata
- Confine del territorio Comunale
- + - + - Confine del territorio Regionale

PROVINCIA DI PARMA
COMUNI DI BERCETO E VALMOZZOLA

PIANO
STRUTTURALE
COMUNALE



Sintesi
dei limiti
principali
del territorio

NOVEMBRE 2007

VALMOZZOLA SUD **Tav. 5**

SCALA 1:10.000

IL SINDACO
GABRIELLA OLARI

IL SEGRETARIO COMUNALE
MADDALENA CAFFARRA

ADOTTATO
Delibera di C.C. n.12 del 23/04/2004

APPROVATO
Delibera di C.C. n.39 del 24/11/2007

PROGETTISTA
SERGIO BECCARELLI
IN COLLABORAZIONE CON
PAOLA URANGI

